Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 344
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 aprile 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) . . . . . » 7
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 8
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria (*)
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 16
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) . . . . . » 24
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 25
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 34

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 50

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 344º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 aprile 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* segnala un episodio, che ritiene piuttosto grave, accaduto nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge «Cura Italia»: il Governo, dopo aver chiesto al Gruppo Forza Italia di ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 67.14, ha dato successivamente parere favorevole alla proposta 67.15, di contenuto analogo, che è stata quindi approvata.

Pur dichiarandosi convinto che si sia trattato di uno spiacevole equivoco, imputabile a errore, sottolinea tuttavia che un tale comportamento, ove mai fosse intenzionale, rappresenterebbe una grave lesione dei princìpi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra il Governo, i parlamentari delle minoranze e il Presidente della Commissione, che nel caso di specie svolgeva, peraltro, anche le funzioni di relatore.

Invita, pertanto, a prestare maggiore attenzione alle istanze delle opposizione, al fine di assicurare l'ordinato e leale andamento dei lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE esprime il proprio rincrescimento per l'accaduto, sicuramente dovuto alle difficili condizioni in cui è stato condotto l'esame del provvedimento in questione; tiene comunque a ribadire come i lavori si siano svolti in un clima di collaborazione e responsabilità fra tutte le

forze politiche e il Governo, che hanno compiuto uno sforzo comune, sui temi più significativi e negli spazi finanziari praticabili, per giungere a una sintesi tra le proposte di contenuto analogo.

Il sottosegretario VILLAROSA, pur rappresentando di non aver partecipato alla seduta in questione, esprime il rammarico del Governo per l'episodio, dovuto sicuramente a una svista, che comunque non ha impedito alle forze politiche e al Governo di trovare quell'unità di intenti necessaria per affrontare un momento così drammatico nella storia del Paese.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore ERRANI *(Misto-LeU)*, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, laddove si prevede, per gli alunni delle classi non finali, il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, e se ne demanda l'attuazione a successive ordinanze del Ministro dell'istruzione, risulta necessario avere chiarimenti sui profili di copertura finanziaria di tale attività di recupero, che sembra in realtà configurare un impegno aggiuntivo rispetto ai normali contenuti curricolari, ossia all'attività già remunerata ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche considerato che la riassegnazione degli eventuali risparmi, di cui al successivo comma 9, è indirizzata al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e non al Fondo per le competenze dovute al personale.

Con riferimento al comma 9 dell'articolo 1, laddove si prevede che eventuali risparmi derivanti dal riordino delle modalità di svolgimento degli esami rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, rileva che occorre acquisire dal Governo elementi in merito ai profili di quantificazione e ai tempi effettivi di accertamento dei risparmi, che costituirebbero, in base alla disciplina generale, economie di bilancio. Chiede inoltre delucidazioni in merito alle modalità di riassegnazione dei risparmi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare il rispetto sia dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto, sia del principio dell'annualità del bilancio.

Con riferimento all'articolo 2, recante misure per l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le immissioni in ruolo, le assegnazioni ed il conferimento di contratti troveranno comunque realizzazione nei limiti assunzionali e nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste a legisla-

zione vigente e che l'assegnazione del personale alle scuole italiane all'estero avvenga nei limiti per l'attivazione del fuori ruolo previsti dalla normativa vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 3, ed in generale la clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 8, osserva che occorre acquisire elementi idonei a suffragare l'asserita neutralità finanziaria, che va supportata nella relazione tecnica da informazioni e dati finanziari e contabili tali da comprovarne la piena sostenibilità, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Infine, per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 137/XVIII.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1777) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi intervenute, preso atto dell'asserita impossibilità di valutare *ex ante* un eventuale inserimento della Fondazione «Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 2, e della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare utile acquisire dati per la stima degli oneri conseguenti alla possibile inclusione nel conto consolidato PA.

Con riferimento all'articolo 3, che autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., si chiedono ulteriori rassicurazioni sulla sostenibilità degli oneri correlati ai conferimenti a carico degli enti territoriali, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 196 del 2009.

In merito alla garanzia dello Stato a favore del Comitato Olimpico Internazionale, di cui all'articolo 4, occorre acquisire elementi a conferma che l'ipotesi di escussione della garanzia sia estremamente remota, anche in considerazione dell'asserito carattere non standardizzato della stessa.

In relazione all'articolo 5, recante disposizioni tributarie, chiede rassicurazioni volte ad escludere il rischio di effetti finanziari negativi derivanti dalla possibile qualificazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 come aiuti di Stato. In merito ai successivi commi 6 e 7, risulta necessario acquisire, anche mediante la predisposizione della relazione tecnica ag-

giornata, ulteriori elementi informativi circa la stima degli effetti finanziari correlati alle agevolazioni previste per i redditi derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi, nonché sulla riduzione degli oneri quantificati e della relativa copertura finanziaria conseguente alle modifiche apportate presso la Camera dei deputati.

Con riguardo all'articolo 6, che prevede l'istituzione di un Comitato per le finali ATP Torino 2021-2025 e, eventualmente, di una Commissione tecnica di gestione presso la Federazione italiana tennis, chiede conferma che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte risultino sufficienti a far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi, in modo da suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 4.

In relazione all'articolo 8, che autorizza la concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour, chiede rassicurazioni idonee a confermare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura, sulla base dell'improbabilità dell'escussione e della manleva a condizioni di mercato.

Rispetto all'articolo 9, in tema di adempimenti finanziari e fiscali, chiede conferma dell'adeguatezza delle risorse assegnate alla Federazione italiana tennis per supportare le attività organizzative delle Finali ATP.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 138 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* si riserva di approfondire il contenuto della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'atto del Governo n. 171, chiede al sottosegretario Villarosa la disponibilità del Governo, alla luce della situazione emergenziale in corso, ad attendere anche oltre la prevista scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare.

Il rappresentante del GOVERNO, nel rispondere positivamente alla disponibilità chiesta dal Presidente, rappresenta l'esigenza che il parere della Commissione sia comunque espresso in tempi ragionevoli e non troppo ampi, in considerazione dell'importanza del provvedimento, che modifica la disciplina per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1777) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame: l'organizzazione di grandi eventi, come quelli oggetto del decreto-legge n. 16 ha svolto sempre in passato una funzione di volano per l'economia; al di là della grande valenza sportiva delle competizioni, ritiene che i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e le finali ATP Torino 2021 – 2025 costituiranno un'occasione preziosa di rilancio dei territori coinvolti, che si trovano proprio nelle Regioni più colpite dall'emergenza epidemiologica in atto.

Passa quindi a illustrare il decreto-legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati: l'articolo 1 istituisce il Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI. Il Consiglio olim-

pico congiunto è composto da 15 membri, elegge al proprio interno un portavoce incaricato del coordinamento dei lavori e svolge funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte sulle principali questioni organizzative. Esso predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, da trasmettere al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita con atto pubblico, senza scopo di lucro, ed operante in regime di diritto privato, svolge le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali forniti dal Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, e nel rispetto della Carta olimpica.

L'articolo 3 autorizza la costituzione della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», con durata fino al 31 dicembre 2026, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. Ai medesimi fini, e ove ne ricorrano le condizioni, possono essere nominati uno o più commissari straordinari. La società è partecipata al 35 per cento ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al 10 per cento ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto e al 5 per cento ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano. La società pubblica è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa. Dopo aver illustrato la disciplina della governance della Società, precisa che il suo scopo statutario è individuato nella realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali che devono essere adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020. La Società può stipulare contratti di lavoro autonomo e subordinato e, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, può avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche non partecipanti alla stessa Società.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport un comitato denominato «Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica». Il Forum ha il compito di tutelare l'eredità olimpica, promuovere iniziative per l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché di consentire il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, derivanti dagli stessi, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva da parte dei soggetti con disabilità e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con di-

sabilità e in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum ha altresì il compito di promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 4 dispone che la garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale, fino ad un ammontare massimo complessivo di 58 milioni di euro circa, è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.

L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC. Gli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, introdotti dalla Camera, intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici invernali o i relativi eventi.

L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla Federazione italiana tennis (FIT) il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. In particolare, si stabilisce che il Comitato per le Finali ATP – che ha sede a Torino e la cui composizione è regolata dal medesimo articolo – ha funzioni di coordinamento e monitoraggio nelle attività di promozione della città di Torino e del territorio, anche favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento delle Finali ATP sono affidate alla FIT che, a tal fine, può stipulare un'apposita convenzione con la società Sport e salute spa. Ai medesimi fini, presso la stessa FIT può essere costituita una Commissione Tecnica di Gestione, composta da cinque membri.

L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi.

L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.

L'articolo 9 reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili in base a previsioni pregresse, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori 3 milioni di euro alla FIT, per il 2020, per supportare le attività organizzative delle Finali ATP, a valere sulle risorse destinate alla società «Sport e Salute Spa».

L'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti (cosiddetto *Ambush marketing*) poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

L'articolo 11 definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto, a partire dalla data di registrazione dei loghi, *brand* o marchi ufficiali degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi. L'articolo 12 reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria. A sua volta, l'articolo 13 dispone che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori contemplati dall'art. 12 non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività parassitarie. L'articolo 14 è volto a consentire di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei. L'articolo 15 reca disposizioni finali, stabilendo che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e alle Finali ATP *Finals* Torino 2021-2025, sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato in materia di sport possono adottare ulteriori disposizioni attuative con regolamento. L'articolo 16 reca l'entrata in vigore.

Ribadisce come il decreto-legge possa costituire un volano per il rilancio delle Regioni più gravemente colpite dall'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19 e rappresentare un segnale di speranza.

Considerato che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, propone di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti, auspicando che il disegno di legge medesimo possa essere definitivamente approvato.

Il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* considera grave la proposta avanzata dalla relatrice, che tradisce come ella consideri il provvedimento un testo blindato. Premette che il suo Gruppo intende votare a favore dell'approvazione del disegno di legge in titolo, come ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, ma ritiene doveroso entrare nel merito delle sue criticità, sulle quali sollecita una valutazione del Ministro. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire che gli effetti positivi attesi dai grandi eventi in questione riverberino anche sul settore dell'associazionismo sportivo: si chiede infatti come sia possibile portare avanti un provvedimento come quello in esame, in un momento in cui tutto il settore del sport è in grandissima sofferenza, senza assicurare il necessario collegamento e coinvolgimento dell'associazionismo. In assenza di correzioni in tal senso, le competizioni sportive in questione non potranno svolgere alcuna funzione

di volano per la ripresa del settore nel suo complesso. Conclude chiedendo di svolgere alcune limitate audizioni informali e di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La relatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* precisa di essersi limitata a ricordare l'amplissimo consenso registrato nell'altro ramo del Parlamento – che ha anche apportato alcune modifiche – sul provvedimento in esame, che a suo giudizio non contiene aspetti negativi. Ritiene che occorra prendere in considerazione le richieste del senatore Barbaro, sempre molto avvertito nella materia in esame, sulle quali sarebbe opportuno acquisire le valutazioni dei Gruppi parlamentari.

Il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)* considera da accogliere la richiesta di fissare il termine per la presentazione di emendamenti: il suo Gruppo non l'avrebbe avanzata, ma poiché è stata formulata, ritiene preferibile procedere in tal senso.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* si unisce al senatore Barbaro nel chiedere la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: non è corretto, a suo giudizio, considerare immodificabili i testi approvati dalla Camera dei deputati, un atteggiamento che finirebbe per sminuire il ruolo del Senato.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritiene che non vi fosse nella proposta della relatrice alcuna intenzione di comprimere il dibattito o di negare la possibilità di intervenire sul decreto-legge in esame; osserva peraltro come, anche al di là dell'attuale difficile situazione derivante dall'emergenza epidemiologica in atto, non di rado le procedure di conversione in legge dei provvedimenti d'urgenza registrino un ruolo preminente di una delle due Camere – alternativamente – rispetto all'altra. Tale fenomeno si accentua in situazioni di emergenza, come quella attuale. Tanto premesso, non è contraria a svolgere audizioni, purché in tempi molto rapidi, considerando il termine ormai prossimo per la conversione in legge del decreto-legge n. 16. Conclude sottolineando come i grandi eventi sportivi hanno sempre registrato un *deficit* di coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e concordando con il senatore Barbaro sull'esigenza di assicurare che, in un momento così difficile per il mondo dello sport, tale coinvolgimento sia realizzato, dicendosi convinta che il Ministro si impegnerà in tal senso.

La senatrice GRANATO *(M5S)* dichiara che il suo Gruppo considerava il disegno di legge n. 1777, nel testo modificato dalla Camera, largamente condiviso da tutti i Gruppi e che, se si ritiene di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, occorre farlo tenendo conto dell'ormai prossima scadenza di quello per la conversione in legge; incidentalmente segnala come i Gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento possano utilmente coordinarsi nel corso dell'esame dei provvedimenti.

Si dice invece contraria allo svolgimento di audizioni, anche alla luce del fitto calendario di audizioni sul disegno di legge n. 1774.

Il senatore IANNONE *(FdI)*, condividendo le motivazioni addotte dal senatore Barbaro, ritiene utile sia la fissazione del termine per presentare emendamenti, sia lo svolgimento di audizioni.

Il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* sottolinea come il suo Gruppo, nell'altro ramo del Parlamento, abbia convintamente votato a favore del provvedimento in esame, che tuttavia non è privo di criticità, in particolare in materia di agevolazioni fiscali. Si dice favorevole a svolgere audizioni, utili a focalizzare criticità e a individuare soluzioni.

Il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)* interviene incidentalmente per replicare a un'osservazione della senatrice Granato, rimarcando il carattere perfettamente bicamerale del Parlamento italiano come delineato dalla Costituzione.

La relatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* ribadisce l'assenza di ogni intenzione di comprimere il dibattito; come già sottolineato in precedenti interventi, tuttavia, occorre considerare i tempi per la conversione in legge: propone pertanto di non svolgere audizioni, acquisendo semmai documenti scritti, e di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.

Il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* insiste sulla sua richiesta, precisando che si tratterebbe di non più di tre audizioni.

Alla senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* che si unisce alla proposta della relatrice di chiedere l'invio di un documento scritto, replica il senatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* che sottolinea l'esigenza di un confronto in contraddittorio.

Dopo che il senatore MOLES *(FIBP-UDC)* ha dichiarato come il suo Gruppo non avanzerà richieste di audizioni ulteriori rispetto a quelle che saranno indicate dal senatore Barbaro, la relatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* dichiara a sua volta che neppure i Gruppi di maggioranza avanzeranno proprie proposte di audizioni; propone quindi di svolgere le audizioni indicate dal senatore Barbaro nella giornata di martedì 28 aprile, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, e di fissare alle ore 20 di mercoledì 29 aprile il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE propone di svolgere le audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo definite d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che saranno svolte nel corso dei due giorni successivi, secondo il calendario di cui dà conto. Ulteriori richieste di audizione non saranno prese in considerazione, fermo restando l'invito, per coloro che lo desiderassero, a far pervenire un documento scritto, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, insieme a quelli che saranno depositati nel corso delle audizioni.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Su proposta della relatrice, senatrice ANGRISANI *(M5S)*, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 20 di mercoledì 29 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (n. 163)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* riferisce sullo schema di decreto in titolo, concernente i criteri e le modalità per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate da alcune norme in favore degli orfani a causa di crimini domestici e degli orfani di madre a causa di omicidi preceduti da atti persecutori o da violenza sessuale. Segnala che le norme di maggiore interesse per la Commissione sono quelle, recate dal Capo II, che prevedono misure di sostegno al diritto allo studio provvedendo a ripartire le risorse, in base a determinati criteri, a destinarle a specifiche misure e a individuare i requisiti dei beneficiari.

Dopo avere illustrato nel dettaglio tali disposizioni, conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice VANIN *(M5S)* sollecita un'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sulle iniziative di competenza del suo dicastero connesse all'emergenza epidemiologica in corso.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, a sua volta, sollecita un'audizione del Ministro dell'università e della ricerca sulle iniziative di competenza del suo dicastero connesse all'emergenza epidemiologica in corso.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire la disponibilità dei Ministri. Alla luce dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta di domani.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta convocata alle ore 13,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1777) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO *(M5S)* illustra il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, che interviene per regolamentare l'organizzazione dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025. Si sofferma, in particolare, sugli aspetti di interesse della Commissione agli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, 7, 10, 11, 12 e 14. Gli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, introdotti dalla Camera, intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Ricorda che è proibito l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che contenga il simbolo olimpico, come definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del Comitato stesso. L'articolo 7 autorizza il comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infra-

strutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. L'articolo 10, modificato dalla Camera, vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. L'articolo 11 definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto. Per tali attività si intendono: la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli *sponsor* ufficiali; la falsa rappresentazione o dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi; la promozione, tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della condotta sia *sponsor* dello stesso evento; la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento. Non costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione vietate le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti. In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, *brand* o marchi ufficiali degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi. L'articolo 12, modificato dalla Camera, reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria. In particolare, si prevede che la violazione dei divieti di cui all'articolo 10 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 fino a € 2.500.000 e individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni. L'articolo 14 è volto a consentire di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei. Novellando il Codice della proprietà industriale, viene ampliato l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi appunto le immagini che riproducono trofei.

Anticipa infine l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale e, in qualità di relatore, illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo, rilevando talune criticità nello schema di parere proposto dal relatore. In particolare, non è preliminarmente condivisibile l'obbligo generalizzato di ristrutturare gli edifici per finalità di efficienza energetica, così come non lo è la previsione che, tra gli elementi che devono essere compresi nella strategia di ristrutturazione a lungo termine, ci siano la promozione e l'utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere. Perplessità suscita, infine, la richiesta di prevedere, nell'ambito della strategia di ristrutturazione a lungo termine, un tasso annuo pari ad almeno il 3 per cento e l'obbligatorietà della ristrutturazione sulla base dell'età e dello stato dell'immobile.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni, proposto dal relatore, è posto ai voti e approvato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Dopo gli interventi del senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* e della senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)* sull'articolazione delle prossime sedute della Commissione, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza è convocato domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 12,40, per la programmazione dei lavori sull'affare assegnato sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 (n. 445).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158),

premesso che:

il decreto legislativo in oggetto è volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE. La Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;

lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;

considerato che:

le modifiche e gli aggiornamenti apportati alle due direttive, ovvero la direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (cosiddetta EPBD III, la terza fase dell'Energy Performance of Buildings Directive) e la direttiva sull'Efficienza Energetica (Energy Efficiency Directive), afferiscono al cosiddetto Pacchetto «Energia Pulita»;

gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell'ambiente;

a seguito dell'approfondimento istruttorio svolto,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti, all'articolo 2, comma 1, lettera *f),* di sostituire il capoverso «*h-quater)*» con il seguente: «*h-quater)* perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizza-

zione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;»;

si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* capoverso «*l-vicies sexies*», di sostituire le parole: «acqua calda per uso domestico» con le seguenti: «acqua calda sanitaria» e, alla lettera *c),* di apportare modifiche volte a prevedere una definizione meno dettagliata di «impianto termico» rispetto a quella adottata, rinviando alle norme di dettaglio l'indicazione di esclusione e le specifiche, in linea con le definizioni europee;

si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* capoverso «*l-tricies quinquies*)» di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché *free cooling* aerotermico, geotermico o idrotermico»;

si valuti, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di prevedere l'inserimento, tra i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina recata dal decreto, gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

si valuti, all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 3-*bis. (Strategia di ristrutturazione a lungo termine)*»:

– di sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, è adottata entro il 30/5/2020 la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia si basa su criteri di alleviamento della povertà energetica e prevede un tasso minimo di ristrutturazioni in edifici sia pubblici che privati a fini di efficienza energetica annua pari almeno al 3%, nonché l'obbligo di ristrutturazione al raggiungimento di determinate soglie di intervento a partire dal 1º gennaio 2021, individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali qualora gli interventi sono integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori. La strategia è recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.»;

– di sostituire, al comma 1, lettera a), le parole: «rassegna del parco immobiliare» con le seguenti: «ricognizione del parco immobiliare»;

– di sostituire, al comma 1, lettera *f),* le parole: «un'analisi della possibile integrazione» con le seguenti: «l'integrazione», e aggiungere infine le seguenti parole: «, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3-*quinquies),* necessari per l'accesso agli incentivi di efficientamento energetico»;

– di prevedere, in fine, tra gli elementi che devono essere compresi nella strategia di ristrutturazione a lungo termine, la promozione e l'utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;

si valuti, sempre all'articolo 5, di sostituire, al comma 4, le parole: «Nei successivi aggiornamenti della strategia» con le seguenti: «La strategia», al fine di garantire che la strategia a lungo termine contenga, sin da subito, i dettagli relativi alla sua attuazione, nonché l'inclusione, tra i dettagli relativi all'attuazione della strategia, dei costi sostenuti e dei risultati ottenuti;

si valuti, all'articolo 6:

– comma 1, lettera *a),* numero 2), capoverso «3-*bis*», di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «prima dell'inizio dei lavori» con le seguenti: «in fase di progettazione»;

– comma 1, lettera *a),* n. 2, capoverso «3-*quinquies)*», di inserire dopo le parole: «dei rischi connessi all'attività sismica e» le seguenti parole: «, tramite requisiti differenziati in base all'altezza antincendio ed alla destinazione d'uso dell'edificio,»;

– di prevedere modalità maggiormente semplificate per la definizione degli obblighi di realizzazione di punti di ricarica, considerato che il provvedimento in esame prevede prima l'adozione di un decreto interministeriale concertato da una estesa pluralità di soggetti e, successivamente, l'adozione di singoli regolamenti edilizi comunali, con una significativa dilazione temporale nell'attuazione concreta delle disposizioni della direttiva in recepimento, e anche tenuto conto che una tempistica così delineata non sembrerebbe, tra l'altro, garantire l'infrastrutturazione capace di rispondere alle necessità imposte dagli obblighi di riduzione delle emissioni delle autovetture immesse sul mercato, operativi già dal 2021;

– di introdurre, con riferimento a quanto evidenziato al punto precedente, un complesso minimo di obblighi immediatamente operativi, così come previsto dall'articolo 8 della direttiva in recepimento, adottando modalità analoghe a quelle già previste per gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mantenendo ferme, al contempo, le modalità individuate dall'articolo 6 in esame ai fini dell'adozione del decreto con cui si prevede l'ampliamento degli obblighi minimi, nonché l'applicazione degli stessi, agli edifici non residenziali esistenti dal 1º gennaio 2025, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva;

– di demandare a provvedimenti del CEI o di ARERA, la definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture e delle canalizzazioni;

si valuti all'articolo 7, comma 1, lettera *a),* capoverso «1-*ter*», di prevedere che il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui si definiscono i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli

elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, sia adottato previa acquisizione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

si valuti, all'articolo 8, comma 1, che reca il nuovo articolo 4-*quater* nel decreto legislativo n. 192 del 2005, con cui si prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di prevedere che il decreto del Ministro dello sviluppo economico a cui sono demandate le modalità di funzionamento del portale sia adottato sentita la Conferenza Stato- Regioni;

si valuti, all'articolo 9, comma 1, lettera *c):*

– di sostituire, al capoverso «10-*bis*», le parole «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al presente decreto legislativo»;

– di aggiungere la lettera *c-bis),* al fine di apportare modifiche anche al comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005 volte a prevedere che nell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, con riferimento alle informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, si tenga conto anche della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato;

si valuti, all'articolo 11, comma 1, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 192, con cui si disciplina la relazione tecnica di progetto che i progettisti devono rilasciare al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici e che il proprietario dell'edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori o alla domanda di concessione edilizia, di estendere il riferimento al «*titolo abilitativo*» così da includere anche gli altri regimi edilizi amministrativi vigenti, nonché di sostituire le parole: «da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori» con la seguente «in fase di progettazione»;

si valuti l'opportunità all'articolo 16, di prevedere un maggior coordinamento tra il comma 2 del medesimo articolo, che abroga l'articolo 4, comma 1-*ter,* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e il comma 1, che prevede che i comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che non residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al D.M. 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;

si valuti inoltre di recepire integralmente quanto previsto dall'articolo 1, numero 4, della direttiva (UE) 2018/844, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, inserendo anche la fattibilità

funzionale dei sistemi alternativi ad alta efficienza per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti;

si valuti l'opportunità di recepire quanto previsto dal nuovo articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/844, che stabilisce che gli Stati membri prevedano misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e a superare eventuali ostacoli normativi, comprese procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, prevedendo, in particolare, l'introduzione di semplificazioni per l'adozione delle decisioni condominiali in materia, nonché l'utilizzo della modalità di edilizia libera per la realizzazione dei punti di ricarica negli edifici e nelle loro pertinenze.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 21 aprile 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)* manifesta anzitutto l'auspicio che nell'ambito del redigendo parere sia valorizzato il contributo tecnico di uno degli esperti cui si è rivolta la Commissione, il dottor Maffioli, che ha messo a disposizione un punto di vista che tiene conto della necessità, in sede di recepimento della direttiva, di coniugare prestazioni e sicurezza.

In relazione all'articolo 7, comma 1, numero 121, segnala che la previsione per gli odontoiatri di un limite all'uso di apparecchiature radiologiche, non trova corrispondenza nel testo della direttiva oggetto di recepimento: tale limite ostacolerebbe in maniera ingiustificata l'utilizzo com-

plementare della radiologia diagnostica in ambito odontoiatrico, con conseguente pregiudizio per i professionisti e per i rispettivi pazienti.

Riguardo all'articolo 15, che prevede la figura dell'«esperto di risanamento radon», osserva che non è chiara la motivazione per la quale sia stata contemplata questa nuova figura di esperto.

Quanto all'articolo 128, comma 4, rileva che per effetto di tale disposizione vi sarebbe l'obbligo di rivolgersi a consulenti esterni per le funzioni di esperto di radioprotezione anche quando sono presenti *in loco* professionisti muniti delle necessarie competenze, con conseguente aggravio di costi ingiustificato.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* è dell'avviso che il complesso provvedimento in esame dovrebbe essere oggetto di una revisione volta a superare le criticità poste in evidenza da Federchimica nell'ambito del documento recentemente inviato a tutti i componenti della Commissione.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* richiama l'attenzione sulle considerazioni effettuate in merito al provvedimento in esame dal Consiglio nazionale degli ingegneri. In particolare, osserva che il testo trascura di considerare la figura dell'ingegnere biomedico, che dovrebbe essere espressamente contemplata sia all'interno dell'articolo 7, recante le definizioni, sia all'interno dell'articolo 159, nella parte in cui quest'ultimo dispone in ordine all'esercizio professionale specialistico della fisica medica.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* esprime il convincimento che il tema della biosicurezza dovrebbe, anche alla luce dell'esperienza che si sta maturando a causa dell'epidemia da coronavirus, divenire centrale nell'ambito di qualsivoglia decisione politica, anche di quelle direttamente inerenti ad aspetti economici. Soggiunge che occorrerebbe dedicare la necessaria attenzione non solo al recepimento delle direttive, ma anche alla cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione Europea.

La senatrice BOLDRINI *(PD)*, sottolineata la complessità del provvedimento in esame, si associa alla considerazione della senatrice Binetti sul carattere prioritario dei profili connessi alla biosicurezza e ritiene altresì meritevole di considerazione il richiamo della senatrice Rizzotti al documento elaborato da Federchimica, che anche a suo avviso potrà fornire utili spunti in sede di redazione dello schema di parere.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, pone in evidenza che, specie in relazione a una normativa vasta e complessa come quella oggetto di recepimento, è cruciale una trasposizione quanto più possibile fedele del testo della direttiva, al duplice scopo di assicurare uniformità di regime all'interno dell'Unione Europea e di evitare l'introduzione o il mantenimento di oneri non richiesti dalla stessa. A tale riguardo, in-

vita a considerare che un punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco è già stato individuato durante la fase ascendente, anche alla luce del principio di precauzione, la cui importanza è a tutti nota.

Si riserva di sottoporre alla Commissione la propria proposta di parere, che verrà predisposta alla luce dalle indicazioni scaturite dall'odierno dibattito e tenuto conto dell'esigenza fondamentale sulla quale si è appena soffermato.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* osserva incidentalmente che non sempre le direttive garantiscono il corretto bilanciamento dei vari interessi e sottolinea che l'Italia è caratterizzata in alcuni settori, come quello della sicurezza alimentare, da una normativa più rigorosa di quella posta dall'Unione Europea.

Il PRESIDENTE avverte che la conclusione dell'esame avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 22 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (n. 163)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI *(PD)* riferisce sul provvedimento in titolo, dopo aver richiamato i diversi interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni per la tutela delle vittime di crimini domestici e reati di genere.

Lo schema di regolamento in esame – predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – concerne i criteri e le modalità per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate da alcune norme in favore degli orfani a causa di crimini domestici e degli orfani di madre a causa di omicidi preceduti da atti persecutori o da violenza sessuale.

La suddetta nozione di crimini domestici comprende, in base al citato articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello schema, gli omicidi commessi dal coniuge, dall'altra persona dell'unione civile o da persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Le tipologie di intervento disciplinate dallo schema – in conformità con le relative previsioni delle norme che hanno disposto i finanziamenti – concernono: il sostegno al diritto allo studio; le iniziative di intervento e formazione al lavoro; gli incentivi all'assunzione; il rimborso di spese per

prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica; il sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie.

Riguardo alle suddette categorie di orfani, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 24 dello schema limitano l'ambito di applicazione agli orfani minorenni ed a quelli maggiorenni di età non superiore a 30 anni; per questi ultimi, come previsto anche dalle norme che hanno disposto i finanziamenti, gli interventi sono subordinati alla condizione che i soggetti non abbiano autosufficienza economica. Le misure di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie trovano applicazione con riferimento ai soli orfani minorenni (articolo 23).

I benefici derivanti dalle varie tipologie di intervento sono cumulabili tra di essi (articolo 26).

Gli articoli da 15 a 17 destinano una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto del presente schema di regolamento al rimborso di spese relative a prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, sostenute dagli orfani rientranti in una delle nozioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 24.

Tale quote di risorse finanziarie del Fondo è pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 (articolo 15).

Le domande di rimborso in esame possono concernere (articolo 16, comma 3) le spese documentate: sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente schema; sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza ed individuate dalla tabella B) del medesimo allegato.

Le prestazioni rientranti nella tabella A) sono le seguenti: visita generale (prima visita); visita psichiatrica/neuropsichiatrica di controllo; colloquio psicologico clinico; somministrazione di test proiettivi e della personalità; psicoterapia individuale; psicoterapia di gruppo; terapia farmacologica.

Le prestazioni rientranti nella tabella B) sono le seguenti: prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari; valutazione diagnostica multidisciplinare; interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana; interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto ai rimborsi in esame, l'importo di questi ultimi è ridotto proporzionalmente, nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.

In base al comma 2 dell'articolo 16, le domande devono essere presentate alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale provvede all'inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. La domanda è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dai soggetti individuati dal medesimo comma 2. In ogni caso, la domanda deve contenere la dichiarazione (autocertificazione) della sussistenza della condizione di orfano per uno dei crimini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello schema.

Sulle domande provvede il summenzionato Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti (comma 5 dell'articolo 16).

Ai sensi dell'articolo 17, le eventuali economie di spesa – nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie di cui agli articoli 15 e 16 – sono riassegnate per l'attuazione delle misure previste dagli altri Capi del presente schema di regolamento.

Riguardo agli altri articoli dello schema, si ricorda, in primo luogo, che il Capo II (articoli da 3 a 7) concerne le misure di sostegno al diritto allo studio in favore degli orfani in esame. Esso provvede a ripartire le risorse, in base a determinati criteri, destinandole a specifiche misure (borse di studio e regime di gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati e istituzioni educative in generale).

Il Capo III (articoli da 8 a 14) destina una quota delle risorse finanziarie del Fondo oggetto del presente schema di regolamento ad iniziative di orientamento e formazione al lavoro in favore degli orfani rientranti nelle nozioni summenzionate e prevede – nel rispetto di determinati limiti di spesa (a valere sul suddetto Fondo) – un incentivo all'assunzione (con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti in esame.

Infine, il Capo V (articoli da 18 a 23) concerne il sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie degli orfani minorenni in oggetto. L'importo massimo della misura è pari a 300 euro mensili per ogni minore affidato.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, intervenendo in discussione generale, osserva che il provvedimento in esame va valutato positivamente, rappresentando attuazione di importanti interventi legislativi a favore degli orfani di femminicidio. Rileva che le provvidenze economiche previste dal provvedimento, che pure costituiscono un primo importante segnale d'attenzione, andrebbero tuttavia adeguate e che occorrerebbe altresì istituire in materia un organismo di coordinamento e monitoraggio in ossequio alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (n. 171)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO *(M5S)* riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame reca una nuova disciplina delle modalità e dei termini relativi all'accesso al riparto del cinque per mille del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte degli enti destinatari del contributo, alla formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti, alla pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi, al riparto dei contributi in oggetto tra gli enti ed all'erogazione dei medesimi contributi.

Lo schema è presentato in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che reca una nuova disciplina dell'istituto del cinque per mille e demanda (agli articoli 4 e 5) la definizione dei suddetti profili ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 18 dello schema specifica che il provvedimento in esame abroga e sostituisce i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (ivi menzionati) che attualmente vigono in materia.

Rispetto alla normativa vigente, le novità principali appaiono le seguenti:

tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli Enti del Terzo settore, iscritti nel relativo Registro unico nazionale (gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al Registro);

sono individuate per ciascuna tipologia di enti le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione, Amministrazioni che diventano anche competenti (in luogo dell'Agenzia delle entrate) alla pubblicazione dei relativi elenchi;

nella procedura di iscrizione è eliminato il doppio adempimento – domanda e dichiarazione sostitutiva –, prevedendosi un'unica autocertificazione;

sono definiti in termini uniformi i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di enti;

ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito *web* l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti;

i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna Amministrazione, in luogo dell'Agenzia delle entrate;

al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro (qualora l'ente maturi il diritto ad una somma inferiore, essa non viene corrisposta a tale soggetto, ma viene ripartita tra gli altri enti rientranti nella medesima finalità).

Sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dell'istituto del cinque per mille, l'articolo 1 dello schema individua le seguenti finalità (alle quali possono essere indirizzate le scelte dei contribuenti, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente):

sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; finanziamento degli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento degli enti della ricerca sanitaria (questi ultimi sono definiti in termini identici alla disposizione vigente: la nozione ricomprende gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni e gli altri enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgano attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, e che contribuiscano, con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute); sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo è costituito dall'individuazione, tra i soggetti beneficiari, degli enti del Terzo settore, iscritti nel relativo Registro unico nazionale. Tale disposizione, tuttavia, si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del suddetto Registro; nella fase precedente, l'istituto continua a trovare applicazione per i seguenti soggetti, individuati dalla disciplina vigente: le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano), associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

L'articolo 2 individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti. Tali Amministrazioni sono:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti del Terzo settore, tramite l'Ufficio competente del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. Nella suddetta fase transitoria, è invece competente, per i soggetti interessati da tale fase, l'Agenzia delle entrate; il Ministero dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica e dell'università; il Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria; il CONI per le associazioni sportive dilettantistiche.

Per i comuni non è richiesta alcuna domanda preventiva di accreditamento.

Resta confermata la possibilità di accreditarsi in più di una categoria. Gli articoli da 3 a 7 disciplinano le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di ente beneficiario. Per gli enti della ricerca scientifica e dell'università e gli enti della ricerca sanitaria, le suddette modalità sono definite in sostanziale continuità con la disciplina finora vigente. Riguardo ai termini temporali, essi vengono definiti in termini uniformi per tutte le categorie di soggetti. In base a tali termini: entro il 10 aprile deve essere presentata per via telematica la domanda di iscrizione per l'accesso al contributo (per i soli enti della ricerca sanitaria, la modalità telematica non è obbligatoria); la domanda comprende un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; entro il 20 aprile l'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito *web* l'elenco degli iscritti; entro il 30 aprile il rappresentante legale dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione; entro il 10 maggio l'Amministrazione competente pubblica l'elenco degli iscritti da ammettere al finanziamento, con l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale.

Se i termini suddetti scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'articolo 8 definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. Viene confermata la disposizione vigente, in base alla quale l'accreditamento per il riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti stabiliti, anche per gli anni successivi. Si demanda alle singole Amministrazioni la pubblicazione sul proprio sito *web* dell'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti.

L'articolo 9 prevede che ciascuna Amministrazione competente effettui i necessari controlli e pubblichi entro il 31 dicembre sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Gli elenchi sono quindi trasmessi all'Agenzia delle entrate, che li pubblica, entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con l'indicazione delle scelte operate e dei corrispondenti importi.

L'articolo 10 concerne le modalità di scelta di destinazione del cinque per mille. In sede di dichiarazione, il contribuente può effettuare una sola scelta e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intenda destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la firma in un riquadro, indicando il codice fiscale di un soggetto che appartenga ad un'altra categoria, prevale l'indicazione del codice fiscale.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riparto ed erogazione del contributo. L'importo minimo erogabile per ciascun beneficiario viene innalzato da 12 a 100 euro, mentre si conferma il principio secondo cui, per le scelte effettuate senza indicazione di un ente specifico o con l'indica-

zione di un codice fiscale errato, le somme corrispondenti sono ripartite nell'ambito della stessa categoria, in misura proporzionale al numero delle destinazioni dirette.

L'articolo 12 prevede che, a decorrere dal 2019, per la ripartizione del contributo non si tenga conto delle dichiarazioni integrative; tale esclusione è intesa ad accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti.

L'articolo 13 definisce in maniera corrispondente alla disciplina attuale le modalità di erogazione del contributo.

L'articolo 14 prevede che, entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunichino alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento, al fine di consentire l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

L'articolo 15 disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici. Come già previsto dalle disposizioni vigenti, le Amministrazioni erogatrici devono pubblicare sul proprio sito *web*, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti beneficiari, la data di erogazione e il relativo importo, nonché il *link* al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.

L'articolo 16 concerne gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari. Questi ultimi, analogamente a quanto previsto dalla disciplina vigente, devono predisporre un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. I rendiconti e le relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, all'Amministrazione competente. Gli enti che percepiscono contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva esplicita richiesta dell'Amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno in ogni caso essere redatti e conservati per 10 anni.

L'articolo 17, infine, disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per l'Atto del Governo n. 157 (radiazioni ionizzanti), è pervenuta documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il ministro per gli affari europei Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle proposte legislative europee nel periodo di emergenza da COVID-19

Il presidente LICHERI comunica che il Vice Presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, ha scritto, l'8 aprile scorso, a tutti i Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo, con riguardo all'applicazione della procedura di scrutinio della sussidiarietà nell'attuale periodo di emergenza da Covid-19.

Tenendo conto delle misure restrittive adottate da molti Stati europei, che rendono meno agevole lo svolgimento, da parte dei Parlamenti nazionali, dell'esame delle proposte legislative europee per la valutazione della conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione europea si è impegnata a tenere conto, ove possibile, anche delle risoluzioni che dovessero pervenire, a causa dell'emergenza Covid, in data successiva alla scadenza del termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà, come se fossero state ricevute in tempo.

D'altro canto, con riguardo alle proposte legislative presentate per far fronte all'emergenza Covid, il Vice Presidente Sefcovic si richiama alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali, che consente al Parlamento europeo e al Consi-

glio di procedere nell'esame di una proposta legislativa, anche prima dello scadere delle otto settimane, in caso di urgenza, debitamente motivata.

La procedura d'urgenza è stata infatti applicata già per le prime proposte legislative inerenti l'epidemia Covid, presentate il 13 marzo scorso, che – pur se rientranti nella procedura di scrutinio della sussidiarietà – sono già state adottate e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali dell'Unione europea del 31 marzo e 15 aprile 2020, senza attendere le otto settimane.

Si tratta delle seguenti: Regolamento (UE) 2020/459 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (già COM(2020) 111); Regolamento (UE) 2020/460 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (già COM(2020) 113); Regolamento (UE) 2020/461 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (già COM(2020) 114); Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (già COM(2020) 175).

Altre proposte legislative relative all'emergenza Covid sono state presentate dalla Commissione europea il 2 aprile scorso e sono attualmente in fase di adozione essendo state approvate dal Parlamento europeo nella sessione dello scorso 16 e 17 aprile.

Risultano attualmente assegnate alla 14ª Commissione, per i profili attinenti al rispetto del principio di sussidiarietà, le seguenti proposte legislative: proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020) 80); proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 138); proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 (COM(2020) 141); proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (COM(2020) 142); proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (COM(2020) 144).

C'è poi la seguente proposta legislativa inerente all'emergenza Covid, non soggetta alla procedura dello scrutinio di sussidiarietà: proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 139).

Il presidente ritiene che le questioni poste dal regolamento (UE) 2020/460, dalla proposta di regolamento sulla flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e dalla proposta di regolamento che riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura potranno essere affrontate nell'ambito dell'affare assegnato sull'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei (Atto n. 426). Le questioni poste dalla proposta di regolamento relativa ai dispositivi medici saranno affrontate nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea (A.S. 1721).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/844 alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Ricorda, al riguardo, che la direttiva (UE) 2018/844 è diretta a rafforzare l'efficacia della direttiva del 2010 e a semplificarne alcuni aspetti. Per raggiungere tali obiettivi è necessario puntare sulla decarbonizzazione del parco immobiliare. A tal fine, la direttiva (UE) 2018/844 introduce per gli Stati membri l'obbligo di ristrutturare gli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Inoltre gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno prevedere modalità di risparmio energetico, nonché assicurare la predisposizione, nei posti auto, di infrastrutture di canalizzazione elettrica.

Lo schema di decreto è stato adottato in forza della delega legislativa contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

Gli articoli da 1 a 15 recano modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005, di attuazione della normativa europea in materia di rendimento energetico nell'edilizia. L'articolo 16 reca disposizioni che incidono nel Testo unico in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001) per l'installazione

negli edifici delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici. L'articolo 17 prevede l'abrogazione espressa di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 192 del 2005, mentre l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 5 delinea i criteri per la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla direttiva (UE) 2018/844 e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni dell'UE. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima.

L'articolo 7 mira a dare attuazione ai criteri previsti dalla direttiva in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di promozione dell'efficienza energetica negli edifici.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, avente lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla P.A. informazioni sulla prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 9 adegua la disciplina riguardante l'attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione, a quanto previsto dalla direttiva. È inoltre introdotta una modifica volta a ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di attestato di prestazione energetica (APE) alle regioni.

L'articolo 11 concerne la relazione tecnica di progetto, relativa alla rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Gli articoli 12 e 13 aggiornano le funzioni di Stato, regioni ed enti locali, in materia di ispezione, monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell'ambito della prestazione energetica degli edifici.

L'articolo 15, con particolare riferimento alla definizione dei servizi energetici degli edifici, specifica che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e quelli di automazione e controllo.

L'articolo 16 prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 17 elenca le abrogazioni, mentre l'articolo 18 riporta la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (n. 153)

(Osservazioni alle Commissioni 11ª e 12ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Le modifiche apportate dalla direttiva del 2017 sono limitate ad alcuni aspetti. In particolare si prevede: – un aggiornamento della relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; – la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; – la notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; – l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; – l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; – l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione.

Lo schema di decreto legislativo provvede, quindi, a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la disposizione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti.

Non sembrano necessarie, invece, disposizioni di recepimento per le modifiche relative alla relazione quinquennale e alla notifica dei casi di cancro causati dall'esposizione professionale, poiché si tratta di aspetti già previsti dalla normativa nazionale, come illustrato nella relazione che accompagna lo schema di decreto.

Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge di delegazione 2018 (legge n. 117 del 2019), si sottolinea che questo verrà a scadere il 2 maggio prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 17 gennaio scorso. Risulta, pertanto, urgente procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame.

La relatrice, quindi, sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore PITTELLA *(PD)* ricorda come il provvedimento sia stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici. Rileva altresì che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, una procedura d'infrazione (n. 2018/2044) per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che attualmente la procedura si trova allo stadio di ricorso *ex* articolo 258 TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'UE (causa C-744/19).

Dopo aver rilevato come l'atto normativo in esame provveda a dare attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM, permettendo l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi.

In primo luogo, all'allegato II, punto 2, laddove sono individuati i «requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon», rileva come, oltre alle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, ingegnere e architetto, si possa prevedere l'iscrizione al relativo albo professionale; nonché si possa prevedere l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato e l'iscrizione al relativo albo professionale. All'articolo 130, andrebbero aggiunte, dopo le parole «l'esperto di radioprotezione», le parole «iscritto all'albo professionale degli ingegneri o dei periti industriali e dei periti industriali laureati». All'allegato IX, punto 2.4, andrebbero aggiunte, dopo le parole «dall'esperto di radioprotezione», le parole «iscritto al relativo albo professionale di cui all'articolo 130».

In secondo luogo, rileva come, in riferimento all'Allegato I, possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B, con conseguente applicazione dei valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché il punto 8.5. Rileva altresì come, in riferimento all'articolo 54 dello schema possa essere valutata l'opportunità di sopprimere la lettera *c)* del comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito alle categorie professionali che possono qualificarsi come esperti in interventi di risanamento da radon.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* ritiene possibile valutare una estensione delle categorie professionali, purché assimilabili a quelle già individuate dalla norma dello schema ed inerenti agli interventi di risanamento da radon.

Si associa la senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)*.

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)* rileva come anche i geologi posseggano le competenze necessarie ad operare con riferimento agli interventi relativi al radon.

Il relatore PITTELLA *(PD)* condivide l'opportunità di estendere le tipologie di categorie professionali abilitati agli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, ricorda che la direttiva (UE) 2018/822 è stata adottata dopo che nel maggio 2016 il Consiglio Ecofin ha invitato la Commissione europea «a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria delle informazioni obbligatorie, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale».

In tal senso, la direttiva (UE) 2018/822 modifica la direttiva 2011/16/UE, aggiungendo, tra le categorie di informazioni soggette all'obbligo di scambio automatico, anche quella relativa ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione fiscale aggressiva, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. A tal fine, la stessa direttiva stabilisce l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

La relatrice ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/822, stabilendo, peraltro, come data di entrata in efficacia della normativa il 1° luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva, e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che la direttiva oggetto del provvedimento è già stata attuata con il decreto legislativo n. 49 del 2019, ma che quest'ultimo non aveva potuto adottare le idonee disposizioni sanzionatorie, poiché la delega legislativa di cui alla legge di delegazione 2016-2017 non recava criteri specifici di delega e che, conseguentemente, il decreto ha dovuto rispettare i limiti sanzionatori dettati dal criterio generale di delega di cui alla lettera *d)* dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui, in assenza di criteri specifici, la sanzione non può essere superiore a 150.000 euro.

Per rimediare a tale carenza, la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) ha delegato il Governo a dare «compiuta» attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, concernente l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, stabilendo all'articolo 7 due criteri specifici di delega.

Lo schema di decreto, pertanto, reca le disposizioni sanzionatorie di entità adeguata alle fattispecie di violazione considerate, in linea con il criterio di delega che prescrive sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Lo schema provvede inoltre a dare attuazione alle indicazioni stabilite al secondo criterio di delega di cui al citato articolo 7 della legge di delegazione, ovvero di integrare il Codice delle assicurazioni private con i profili, relativi alla *governance* delle società assicurative, attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità dei dirigenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE sulle attività di assicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni,

alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia.

In particolare, l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF, inerenti alle violazioni della normativa derivata dalla direttiva (UE) 2017/828 in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, provvedendo anche ad adeguare la sanzione massima ivi prevista, a quella dei 10 milioni di euro indicata nei criteri di delega.

L'articolo 3 reca modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice illustra, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli, proponendo in inserire le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'impianto sanzionatorio relativo alle violazioni della disciplina sulle remunerazioni societarie, introdotto dal decreto legislativo n. 49 del 2019, occorre rilevare che l'articolo 192-*bis* del TUF non prevede la distinzione, che sarebbe, invece, opportuna, tra la prima sezione, che comprende sia obblighi di trasparenza, sia indicazioni relative a scelte discrezionali, e la seconda sezione, che comprende solo obblighi di trasparenza, idonei ad essere soggetti all'accertamento dell'autorità giudiziaria e oggetto pertanto alle sanzioni pecuniarie previste. Propone, quindi, di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare conseguentemente i commi 1 e 1.1 dell'articolo 192-*bis* del TUF. Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno adeguare anche la sanzione minima di 10.000 euro, a quella indicata nel criterio di delega, pari a 2.500 euro.

Per quanto riguarda l'articolo 192-*quinquies* del TUF, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina sulle operazioni con parti correlate, si rileva che questo non distingue tra i diversi gradi di responsabilità propri dei singoli amministratori, a seconda delle funzioni e ruoli ricoperti e della gravità della condotta. Propone, quindi, di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare conseguentemente l'articolo 192-*quinquies*.

Infine, ritiene opportuno ridurre il minimo edittale a 2.500 euro, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione 2018.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* rileva come la riduzione del minimo edittale a 2.500 euro sia una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato e che pertanto è ben possibile, in conformità con la delega, aumentare il suddetto minimo. Peraltro, è anche possibile rimettere una tale valutazione alle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come nell'ambito del recepimento della normativa europea, ivi inclusi gli aspetti sanzionatori, occorra tenere in considerazione anche l'obiettivo di assicurare la più ampia armonizzazione tra le discipline degli Stati membri.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* ritiene vada evidenziato come la differenza tra le discipline degli Stati membri sia da evitare sia nelle materie del mercato interno che nelle materie fiscali, essendo preferibile che vi sia piena omogeneità tra le normative stesse, al fine di evitare fenomeni impropri di concorrenza.

Si apre quindi una discussione incidentale su una possibile riformulazione dei rilievi in materia sanzionatoria, cui partecipano i senatori GIANNUZZI *(M5S)*, GINETTI *(IV-PSI)*, BONINO *(Misto-PEcEB)*, nuovamente il senatore LOREFICE *(M5S)* e quindi il presidente, al termine della quale la relatrice GAUDIANO *(M5S)* riformula il tenore dei rilievi, rimettendo alle Commissioni di merito la valutazione dell'opportunità di ridurre il minimo edittale a 2.500 euro.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni come riformulato dalla relatrice in corso di seduta e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 22 aprile alle ore 12, è anticipata alle ore 10,30 o alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,10

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e nel rispetto dei criterio specifico di delega di cui all'articolo 23 della stessa legge dove si dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

ricordato che la direttiva (UE) 2018/844 si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra (al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'UE) e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, in vista del raggiungimento di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050;

osservato che la direttiva (UE) 2018/844 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come *Clean Energy Package* – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima, finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento rispetto al 1990, aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico e a migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa;

segnalato che la Commissione europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla direttiva, ha adottato la raccomandazione (UE) n. 2019/786, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici e la raccomandazione n. 2019/1019, del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici;

rilevato che il presente decreto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nelle sopracitate raccomandazioni;

valutato che lo schema di decreto in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/844,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 153

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;

considerato che le modifiche apportate dalla direttiva del 2017 sono limitate ai seguenti aspetti: – precisazioni circa la relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; – la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; – la notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; – l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; – l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; – l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la disposizione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti, mentre non sembrano necessarie disposizioni di recepimento per le restanti modifiche, trattandosi di aspetti già previsti dalla normativa nazionale vigente;

rilevato, inoltre, che il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge di delegazione 2018 (legge n. 117 del 2019) verrà a scadere il 2 maggio prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 17 gennaio scorso;

sottolineata, pertanto, l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo, che provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per il recepimento della direttiva (UE) 2018/822;

ricordato che nel maggio 2016 il Consiglio ECOFIN ha invitato «la Commissione a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria delle informazioni obbligatorie, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale»;

considerato che sulla base di tali presupposti è stata adottata la direttiva (UE) 2018/822, che modifica la direttiva 2011/16/UE aggiungendo, tra le categorie di informazioni soggette all'obbligo di scambio automatico, anche quella relativa ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare azioni di pianificazione fiscale aggressiva, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

rilevato altresì che, a tal fine, la direttiva 2018/822 prevede l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/822 e che stabilisce come data di entrata in efficacia della normativa il 1º luglio 2020, in linea con quanto previsto dalla direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 155

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della stessa legge, con la finalità di dare «compiuta» attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, concernente l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

– alla direttiva (UE) 2017/828 era già stata data attuazione con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, emanato in base alla legge di delegazione europea 2016-2017;

– il citato decreto legislativo n. 49 del 2019 non ha potuto adottare le idonee disposizioni sanzionatorie, poiché la delega legislativa di cui alla legge di delegazione 2016-2017 non reca criteri specifici di delega, rinviando unicamente ai criteri generali di delega, tra cui la lettera d) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui, in assenza di criteri specifici, la sanzione non può essere inferiore a 150 euro e superiore a 150.000 euro;

considerato che i criteri specifici di delega di cui al citato articolo 7 della legge di delegazione 2018 prescrivono:

– alla lettera *a)*, di integrare il Codice delle assicurazioni private con i profili, relativi alla governance delle società assicurative, attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità dei dirigenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE sulle attività di assicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

– alla lettera *b)*, di stabilire sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2.500 euro e non superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede, all'articolo 2, ad adeguare l'impianto sanzionatorio di cui al Testo unico della finanza, al predetto criterio di delega di cui alla lettera *b)*, e all'articolo 3, a modificare il Codice delle assicurazioni private secondo le indicazioni stabilite al criterio di delega di cui alla lettera *a)*,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) Con riferimento all'impianto sanzionatorio relativo alle violazioni della disciplina sulle remunerazioni societarie, introdotto dal decreto legislativo n. 49 del 2019, occorre rilevare che l'articolo 192-bis del TUF prevede al comma 1.1 che si applica «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*» (lettera *a)*: dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione; lettera *b)* ordine di eliminare le infrazioni contestate), senza distinzione tra le violazioni relative alla prima sezione della Relazione (sulla politica di remunerazione) e le violazioni relative alla seconda sezione (sui compensi corrisposti nell'anno precedente).

La distinzione sarebbe, invece, opportuna, considerato che la prima sezione comprende sia obblighi di trasparenza, sia indicazioni relative a scelte discrezionali, e che queste ultime rispondono in buona parte a criteri di opportunità e di interpretazione, che come tali sono piuttosto sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli azionisti e meno rispondenti a precisi obblighi giuridici sanzionabili dalle autorità.

La seconda sezione, invece, comprende solo obblighi di trasparenza, idonei ad essere soggetti all'accertamento dell'autorità giudiziaria e oggetto pertanto alle sanzioni pecuniarie previste.

Valutino, quindi, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 1.1 dell'articolo 192-*bis* del TUF, per inserire nell'impianto sanzionatorio del comma 1, maggiormente adatto a profili di soggettività e discrezionalità, anche le violazioni delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 123-*ter*, relative alla prima sezione sulla politica di remunerazione, lasciando al comma 1.1 (e al comma 1.1-*bis* previsto dallo schema di decreto) solo le sanzioni alle violazioni del comma 4 dell'articolo 123-*ter*, relativo alla seconda sezione della relazione, concernente le remunerazioni corrisposte nell'anno precedente.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di adeguare anche la sanzione minima di 10.000 euro, a quella indicata nel criterio di delega, pari a 2.500 euro.

2) Per quanto riguarda l'articolo 192-*quinquies* del TUF, inserito dal decreto legislativo n. 49 del 2019, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina sulle operazioni con parti correlate (operazioni tra la società quotata e soggetti ad essa collegati, da essa controllati o di essa controllanti), si rileva che questo si riferisce inadeguatamente alle fattispecie di cui all'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, proprie della disciplina degli intermediari, che non hanno un rilievo concreto nel caso delle operazioni con parti correlate.

Inoltre, l'articolo 192-*quinquies* non distingue tra i diversi gradi di responsabilità propri dei singoli amministratori, a seconda delle funzioni e ruoli ricoperti e della gravità della condotta.

Valutino, quindi, le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 192-*quinquies*, nel senso di abrogare il riferimento alle condotte di cui all'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, e commisurare le sanzioni a seconda che si tratti degli amministratori coinvolti nell'operazione, come definiti nell'articolo 2391-*bis* del codice civile e nel regolamento della Consob, che sono tenuti ad astenersi dalla delibera sull'operazione, oppure che si tratti degli amministratori che abbiano proposto o dato esecuzione alla operazione (gli «amministratori esecutivi») o agli altri amministratori (non esecutivi o indipendenti e, in ogni caso, non correlati) qualora abbiano contribuito con dolo o colpa grave alla violazione della disciplina.

Infine, si valuti l'opportunità di ridurre il minimo edittale a 2.500 euro, come previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione 2018.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 20,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Variazioni nella composizione

Il PRESIDENTE comunica che in data 7 aprile 2020 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Valeria Fedeli, in sostituzione del senatore Salvatore Margiotta, entrato a far parte del Governo. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia il senatore Margiotta per il lavoro svolto e dà il benvenuto alla senatrice Fedeli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta riferisce sulle iniziative assunte e richieste alla RAI dalla Commissione, durante l'attuale fase di

emergenza in merito all'offerta didattica e formativa, alla comunicazione istituzionale, ad un adeguamento e potenziamento della programmazione nonché sul tema della comunicazione sanitari e sul contrasto alle *fake news.*

Informo altresì la Commissione in ordine ad alcune comunicazioni pervenute.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della RAI
(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Foa e il dottore Salini per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Il dottor FOA e il dottor SALINI svolgono una relazione.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i deputati FORNARO *(LEU)* e MOLLICONE *(FDI)*, le senatrici GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* e FEDELI *(PD)*, l'onorevole MULÈ *(FI)*, il senatore GASPARRI *(FIBP-UDC)*, i deputati RUGGIERI *(FI)*, MARROCCO *(FI)* e TIRAMANI *(Lega)*, i senatori BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, FARAONE *(IV-PSI)*, DE PETRIS *(Misto-LeU)* e VERDUCCI *(PD)* i deputati FLATI *(M5S)*, GIORDANO *(M5S)* eDI LAURO *(M5S)* e i senatori DI NICOLA *(M5S)* e RICCIARDI *(M5S)*.

Il dottor SALINI e il dottor FOA svolgono un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 172/895 al n. 199/1036, dal n. 201/1042 al n. 205/1070 e dal n. 207/1074 al n. 209/1077 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle ore 23,10.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 172/895 al n. 199/1036, dal n. 201/1042 al n. 205/1070 e dal n. 207/1074 al n. 209/1077)

PERGREFFI, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, BRUZZONE, PUCCIARELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI*. –

Nel corso della puntata di lunedì 3 febbraio 2020 del programma «Un giorno da pecora», trasmessa su Rai Radio1, è stato ospite il fotografo Oliviero Toscani. Nelle scorse settimane, i fondatori del movimento c.d. delle «sardine» sono stati ospiti dell'imprenditore Luciano Benetton presso il centro culturale fondato da Toscani e sponsorizzato da Benetton. Tale evento è stato immortalato da una fotografia, rispetto alla quale i conduttori del programma «Un giorno da pecora» hanno interpellato Toscani, vista l'inopportunità – per degli esponenti di un movimento *de facto* politico – di accomunarsi al principale rappresentante della famiglia Benetton, azionista di maggioranza di Atlantia, che detiene a sua volta la quota maggiore della società Autostrade per l'Italia, al centro delle vicende legate al crollo del Ponte Morandi.

Rispondendo alle osservazioni dei conduttori del programma radiofonico, Toscani – non lesinando fastidio e insolenza – si è domandato: «a chi interessa che caschi un ponte?».

Considerato che il crollo del Ponte Morandi ha purtroppo cagionato la morte di 43 cittadini italiani, e vista l'evidente inopportunità e incuranza delle affermazioni di Toscani;

considerato altresì che Toscani non è nuovo ad esternazioni di dubbio gusto, che sovente danneggiano l'immagine della Rai;

si chiede alla Società Concessionaria di fornire spiegazioni rispetto a quanto accaduto e di intervenire affinché, in futuro, si eviti il coinvolgimento – a qualunque titolo – di Oliviero Toscani nei programmi televisivi e radiofonici del palinsesto Rai.

(183/937)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.

Nel corso della trasmissione di Rai Radio1 «Un giorno da pecora» di martedì 4 febbraio è intervenuto telefonicamente il fotografo Oliviero Toscani che, a proposito del disastro del ponte Morandi, ha affermato: «Ma

a chi interessa se casca un ponte?» La dichiarazione ha avuto ampia eco sugli organi di stampa.

È necessario sottolineare che Toscani ha parlato in diretta, per cui non è stato possibile intervenire preventivamente per evitare questa parte del suo intervento.

La reazione dei conduttori è stata comunque immediata: Lauro e Cucciari hanno prontamente replicato, stigmatizzando l'affermazione di Toscani.

In particolare, Lauro con tono alterato ha affermato: «Alle persone che sono morte, per esempio, interessa!»

E la Cucciari ha aggiunto: «Parecchio anche!»

Occorre inoltre tener presente che, nell'ottica di rendere ancor più chiaro che il programma ha nettamente preso le distanze da Toscani, nella puntata del giorno successivo, 5 febbraio, i conduttori sono ritornati sulla vicenda, criticando nuovamente l'espressione usata dal fotografo e hanno dato voce alla replica di uno dei parenti delle vittime, Giovanni Matta.

Infine, lo stesso Toscani ha fatto ammenda per quanto affermato e in una intervista a La Repubblica ha detto: «Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato».

PICCOLI NARDELLI, VERDUCCI, CANTONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere – premesso che:

secondo quanto riferito dalla stampa e non smentito dalla Rai il presidente del Cda Marcello Foa avrebbe proceduto alla nomina della collaboratrice esterna Annalisa Bruchi quale nuovo segretario generale del Prix Italia – il festival internazionale di TV e radio organizzato dalla Rai – in sostituzione di una giornalista interna alla Rai, Karina Laterza;

il presidente della Rai avrebbe annunciato la nuova nomina durante l'Assemblea straordinaria dei membri del Prix italia, davanti a venti delegati arrivati da tutta Europa;

appare una scelta del tutto incomprensibile visto l'alto numero di giornalisti Rai interni, almeno 1.700 – spesso anche senza incarico – con le competenze e la professionalità necessaria per assumere tale ruolo;

non è da sottovalutare, inoltre, il rischio di violazione delle regole, contrastando tale scelta con quanto invece stabilito nel Piano Trasparenza e Anticorruzione della Rai che – recependo quanto suggerito dall'Anac – prevede che in caso di attribuzione di incarichi si proceda, in via preliminare, alla ricerca della disponibilità di risorse adeguate a ricoprire la posizione all'interno dell'azienda stessa;

se vi sia conoscenza dei fatti descritti nella premessa e quali siano le valutazioni in merito al caso sopracitato;

quale sia la motivazione della mancata applicazione del Piano Anticorruzione che chiaramente punta a una piena valorizzazione delle risorse interne prima di rivolgersi all'esterno, anche per evitare scelte arbitrarie.
(184/943)

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

Secondo quanto riferito dalla stampa e mai smentito dalla Rai, il presidente del Cda Marcello Foa avrebbe proceduto alla nomina quale nuovo segretario generale di Prix Italia, il festival internazionale di tv e radio organizzato dalla Rai, della collaboratrice esterna Annalisa Bruchi, peraltro già conduttrice della trasmissione di Rai2 «Povera patria».

Prima della giornalista Bruchi, l'incarico di segretario generale del premio era ricoperto da una giornalista interna all'azienda, che può contare su un organico di ben 1.700 giornalisti, molti dei quali senza incarico.

La policy aziendale (Piano trasparenza e anticorruzione), recependo le raccomandazioni dell'Anac, prevede che in caso di attribuzione di incarichi occorra procedere prioritariamente ad una «ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne adeguate a ricoprire la posizione». La ricognizione «deve avvenire mediante Job posting e deve concludersi con evidenza documentale (...) delle ragioni di indisponibilità di risorse interne» (pg. 84 Piano anticorruzione 2020/2022). Job Posting che, però, non risulta essere stato fatto, come confermano le dichiarazioni di alcuni consiglieri Rai e dell'Usigrai. Con due interventi sulle loro pagine Facebook, pubblicati sabato 1º febbraio quando la notizia della nomina è stata riferita da «Il Fatto quotidiano», i consiglieri di amministrazione Rita Borioni e Riccardo Laganà, infatti, si sono detti all'oscuro della nomina, dichiarando che il Cda non ne è mai stato informato e chiedendo se fosse stata fatta una selezione interna, di cui non erano a conoscenza. Anche il sindacato dei giornalisti Rai Usigrai, con una nota ufficiale del 1º febbraio, si è dichiarato non a conoscenza di eventuali preventive ricognizioni interne. Il Job posting è una procedura che per definizione deve essere comunicata a tutti i dipendenti, affinché siano messi in condizione di partecipare, quindi se addirittura i consiglieri di amministrazione e il sindacato non ne sono a conoscenza è assai improbabile che questa procedura sia stata effettivamente espletata.

Secondo quanto riferito dal sito «Affaritaliani», la giornalista Bruchi sarebbe in procinto di firmare un contratto da dirigente a tempo indeterminato con l'azienda, diventando quindi una giornalista interna e andandosi ad aggiungere all'ampio organico già a disposizione della Rai.

Si chiede di sapere:

Se risponda al vero che la giornalista esterna Annalisa Bruchi verrà assunta, addirittura a tempo indeterminato, come segretario generale del «Prix Italia», andando ad ampliare ancora di più il già corposo organico Rai che conta su 1.700 giornalisti interni.

Per quale motivo per la nomina non sia stata ricercata una professionalità interna, attraverso la procedura di *Job Posting*, come previsto espressamente dal Piano trasparenza e anticorruzione.

Se l'amministratore delegato non ravvisi l'evidente spreco di denaro pubblico nell'affidare a un esterno l'incarico finora ricoperto da un interno, senza peraltro che prima si sia verificato se in azienda ci siano professionalità adeguate a ricoprire il ruolo di segretario generale del Prix Italia. Spreco ancora più palese, se la giornalista esterna verrà addirittura assunta a tempo indeterminato.

Se l'amministratore delegato, alla luce dei rilievi in premessa, oggetto anche di un esposto del sottoscritto alla Corte dei Conti e all'Anac, e alla luce delle proteste di due consiglieri di amministrazione e dell'Usigrai, non reputi doveroso rivalutare l'iter che porterebbe alla nomina e alla promozione della giornalista esterna Bruchi, per scongiurare eventuali danni erariali e violazioni del Piano anticorruzione.

(192/991)

RISPOSTA. – In relazione alle interrogazioni in oggetto, occorre innanzitutto precisare che il Prix Italia è una manifestazione annuale, giunta alla sua 71ª edizione, caratterizzata da uno scambio di esperienze internazionali e finalizzata alla presentazione di produzioni, anche sperimentali, nei vari campi dell'audiovisivo e dei media, con lo scopo di valorizzare le produzioni RAI ed italiane in generale.

La struttura, posta alle dirette dipendenze della Presidenza RAI nel quadro delle deleghe per l'area internazionale, è impegnata nel corso dell'intero anno per la migliore organizzazione dell'evento finale, che si svolge secondo un «tema guida» e in una località italiana, entrambi annualmente diversificati.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che la nomina del nuovo Segretario Generale del Prix Italia è avvenuta in linea con l'ordinario avvicendamento (mediamente due/tre anni) del Responsabile di tale struttura, avendo la Dirigente in carica completato un triennio nel ruolo.

In aggiunta, la procedura di nomina è avvenuta in piena conformità sia dell'art. 37 dello Statuto Sociale, puntualmente rispondente alla legge 220/2015 di riforma RAI, che della previsione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC – RAI), trattandosi di ruolo di prima dipendenza gerarchica del Vertice della Società.

Va poi considerato che la designazione della nuova Responsabile – per la stipula di un contratto di dirigenza a termine, in conformità alla richiamata normativa – è avvenuta all'esito di una valutazione selettiva interna, che ha portato a scegliere una giornalista professionista, impegnata da oltre vent'anni in trasmissioni RAI ed in possesso della richiesta esperienza professionale internazionale, idonea ad interlocuzioni editoriali e culturali di alto livello, affiancata da un'ottima conoscenza della lingua inglese ed integrata da una necessaria capacità organizzativa, orientata a nuovi sfidanti obiettivi per il Prix Italia.

Infine, occorre tener presente che, per l'attribuzione del ruolo (decorrenza 1º febbraio 2020) si è attesa l'Assemblea Annuale del Prix Italia, tenutasi il 31 gennaio 2020, offrendo in tal modo al Segretario uscente la possibilità di un ampio saluto di commiato, come dalla medesima richiesto. La nomina è stata quindi ufficializzata, secondo procedura di comunicazione interna, con apposita disposizione organizzativa dell'Amministratore Delegato.

FLATI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

lo scorso 4 febbraio è iniziato il Festival di Sanremo da sempre considerato uno degli eventi, se non l'evento televisivo, più famoso e seguito in Italia e non solo;

il Festival andrà in onda fino al giorno 8 febbraio compreso;

da quanto si apprende da fonti giornalistiche, nella serata del 5 febbraio, era in programma la messa in onda del videomessaggio di Roger Waters, una delle più importanti rock star del mondo, come preludio del monologo contro la violenza sulle donne tenuto da Rula Jebreal;

a differenza di quanto preannunciato e confermato anche nella conferenza stampa del 4 febbraio u.s. da parte di Amadeus, però, il contributo video non è stato trasmesso nella data programmata;

secondo quanto emerge dagli organi di stampa, in tale video si sottolinea che i diritti delle donne sono diritti umani e che la battaglia contro gli abusi va sostenuta in ogni modo; inoltre, è stato riportato che Roger Waters, citando una delle sue canzoni più recenti «Waiting for her», rivelasse di aver tratto ispirazione da una poesia dell'intellettuale palestinese Mahmoud Darwish dalla quale riferisce di aver imparato che non basta amare le donne ma bisogna anche saperle ascoltare;

la RAI ha imputato l'avvenuta cancellazione della riproduzione del video ad una variazione della scaletta, senza precisarne ulteriormente le ragioni;

al riguardo, alcune testate giornalistiche hanno sostenuto che il motivo dell'omessa riproduzione del video sia dovuto al fatto che l'artista sarebbe da sempre esposto politicamente e, in particolare, che tale scelta sarebbe legata al riferimento alla cultura palestinese;

la RAI, quale servizio pubblico, ha il compito di diffondere qualsiasi iniziativa che abbia il fine di tutelare le donne; a maggior ragione considerato che il messaggio in questione avrebbe avuto un notevole impatto, sia perché proviene da un noto artista di fama mondiale che per l'enorme risonanza mediatica del festival;

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede:

i motivi per i quali, in una kermesse musicale quale è il Festival di Sanremo, non sia stato più trasmesso il video di Roger Waters, indiscutibilmente uno dei più grandi musicisti viventi, precisando se sia riconducibile o meno a motivazioni politiche;

se e quali misure l'Azienda intenda adottare affinché il contributo video possa, comunque, essere inserito nel programma di una delle restanti puntate del Festival ovvero trasmesso in altra trasmissione Rai;

quali misure e interventi l'Azienda intenda promuovere, anche nel futuro, affinché le testimonianze provenienti dalle parole di un artista di fama mondiale su argomenti così sentiti e delicati, come quello riguardante la violenza sulle donne, possano trovare sempre più spazio all'interno della programmazione di eventi così importanti come il Festival di Sanremo e altri programmi analoghi trasmessi dalla Rai.

(185/945)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre innanzi tutto fare una premessa di carattere generale.

La Rai, in quanto servizio pubblico, ha intrapreso da molto tempo un importante lavoro editoriale riguardo al tema della violenza sulle donne e più in generale sull'immagine femminile nei programmi televisivi. Ciò emerge da una diffusa consapevolezza che sta animando la comunicazione a tutti i livelli anche con spazi di approfondimento e programmi dedicati, oltre che da rilevazioni qualitative che testimoniano come questa presa di coscienza abbia modificato sostanzialmente il modo di trattare le tematiche in oggetto da parte dei canali Rai.

Ciò premesso, riguardo al video di Roger Waters non andato in onda come era stato annunciato, si evidenzia che tale contributo è scaturito da una personale iniziativa della giornalista Rula Jebreal alla luce dell'amicizia con il grande musicista americano. Tanto è che il video le è stato inviato via whatsapp sul suo cellulare e successivamente condiviso per un eventuale utilizzo legato al monologo della giornalista.

Sono poi intervenute alcune considerazioni sulla scaletta della prima puntata, che hanno evidenziato due aspetti concomitanti: da una parte la necessità di contenere i tempi, dall'altra una valutazione tecnico-editoriale sulle caratteristiche della testimonianza di Roger Waters. Si è infatti valutato che il saluto di Waters al Festival avrebbe introdotto un registro formale ed espressivo non in sintonia con la dimensione fortemente emotiva dell'intervento della Jebreal, sia che fosse stato collocato in apertura o in chiusura del pezzo.

Quindi l'urgenza di ridurre i tempi e la valutazione sull'impatto di quel contributo hanno fatto prevalere la decisione di non mandarlo in onda. Ovviamente non sarebbe stato «grammaticalmente» corretto mandarlo in altra serata del Festival, essendo il frutto di un gesto d'amicizia di Waters nei confronti della Jebreal.

Infine, quanto a presunte motivazioni politiche contenute nel messaggio di Waters, occorre precisare che il testo era esclusivamente orientato ad un apprezzamento per la scelta di dare spazio al tema della violenza sulle donne all'interno del Festival, tema sul quale si è consolidata una reciproca stima tra Waters e la Jebreal. Ed è esclusivamente in tale rapporto di stima che va inquadrata la citazione del poeta palestinese, che la giornalista ha fatto conoscere a Roger Waters.

CAPITANIO, TONELLI, PERGREFFI, BERGESIO, COIN, IEZZI, FUSCO, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Durante la 70ª edizione del Festival di Sanremo è stato ospitato il cantante Junior Cally, già noto per aver cantato, in precedenza, testi dal contenuto violento, sessista e contro lo Stato e i suoi servitori, quali le Forze di Polizia, mostrando disprezzo totale verso ciò che rappresentano, con frasi del tipo: «fanculo lo Stato, fanculo l'Italia, fanculo ogni membro della Polizia»;

con riguardo ai testi, gli interroganti hanno già chiesto conto alla Società concessionaria, nei giorni scorsi, dei contenuti sessisti nei confronti delle donne delle canzoni del suddetto cantante, nonché delle affermazioni altrettanto sessiste del direttore artistico e musicale della 70ª edizione e non comprendono come la direzione della RAI, a quanto sembra dalla risposta fatta pervenire con riguardo alla precedente interrogazione, non effettui una supervisione sulle scelte finali del direttore artistico e musicale del Festival;

Junior Cally ha cantato nel corso della prima serata del Festival, presentando la sua canzone «No grazie» martedì 4 febbraio u.s., nel corso della quale si è registrato uno share del 52,2% con oltre 10 milioni di spettatori e, francamente, stupisce che la televisione di Stato si faccia promotrice di un programma con contenuti di diseducazione e disaffezione rispetto ai valori e alle istituzioni fondanti della cultura degli Italiani;

alla Società concessionaria si chiede di sapere:

Se ritenga di dover prendere le distanze dalle scelte del direttore artistico e musicale nonché presentatore della 70ª edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, con riguardo in particolar modo ai contenuti dei testi delle canzoni in gara e se, alla luce delle problematiche che stanno sorgendo, ritenga di limitare le regole di ingaggio dei direttori artistici e musicali del Festival di Sanremo rispetto alla loro autonomia nelle scelte artistiche ed editoriali che producono poi tali risultati.

(186/946)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune considerazioni sulle performance registrate dall'edizione 2020 del Festival.

Il 70esimo Festival di Sanremo, trasmesso su Rai Uno per cinque serate dal 4 all'8 febbraio, ha registrato uno straordinario successo di pubblico su tutte le piattaforme. In particolare, per quanto riguarda il mezzo televisivo, la kermesse canora ha raccolto complessivamente una media di share del 54.94%, dato che è stato definito il «record del millennio»: si deve infatti tornare al 1999 per trovare un dato di ascolto superiore. La serata finale, ad esempio, ha raggiunto 11 milioni 477 mila telespettatori con uno share del 60,6%. Record assoluto inoltre per quanto riguarda il pubblico dei giovanissimi, con oltre il 61% di share sul target 15-24 anni e ottimi riscontri anche sul target dei laureati.

Un apprezzamento da parte del pubblico che ha premiato uno sforzo produttivo eccezionale. Cinque prime serate, 22 ore e 3 minuti di diretta, 5 reti del servizio pubblico coinvolte, 15 produzioni tv, 15 produzioni radio. Un impegno senza precedenti che ha coinvolto in varia misura, oltre a Rai 1, Rai 2 e Rai 3, la nuova RaiPlay, Rai Radio 2, RaiNews24 e l'informazione delle tre reti principali.

Tutto ciò premesso, giova sottolineare lo spirito di questo Festival che da kermesse canora si è trasformato anche in un grande «family show», nel racconto della quotidianità delle piccole cose e dei grandi temi propri del Servizio Pubblico: l'inclusione, la coesione sociale, la denuncia della violenza contro le donne, la lotta ad ogni forma di discriminazione, la solidarietà nel senso più ampio del termine. E che ha trovato in Amadeus, conduttore e direttore artistico, una figura capace di tessere, sera dopo sera, con garbo e spontaneità, uno spettacolo all'insegna dell'autenticità e di valori positivi come quello dell'amicizia.

In tale contesto, anche alla luce del vastissimo apprezzamento e del successo di pubblico, consapevole della grande responsabilità che esso comporta, Rai si impegna fin da ora, pur nel rispetto dei ruoli e del Regolamento, ad un supplemento di attenzione per quanto riguarda le tematiche e i testi delle canzoni che verranno presentati nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Nei prossimi mesi inoltre, Rai farà il punto anche sulle regole di ingaggio della figura del direttore artistico.

PAXIA, SPADONI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

Nel corso del processo sulle stragi della ndrangheta, il boss mafioso Giuseppe Graviano, che risulta essere imputato nello stesso, ha raccontato che durante la sua latitanza in almeno tre occasioni incontrò l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi;

durante l'udienza sono emersi diversi elementi che non possono essere ignorati. Graviano, infatti, oltre ad aver confermato alcune delle intercettazioni captate in carcere mentre parlava con il boss Umberto Adinolfi, ha descritto gli affari che avrebbero interessato i rapporti tra la sua famiglia e l'ex Presidente del Consiglio allora imprenditore;

fatta salva l'importanza di tali notizie, giova sottolineare il poco risalto che ne è stato dato dai telegiornali della Rai. Nello specifico, per il Tg1 la notizia non è comparsa nei titoli e il servizio è arrivato dopo ventitré minuti. Il Tg2, invece, ha oscurato l'accaduto, mentre il Tg3 ha inserito la notizia come penultimo titolo, mandando il servizio dopo quasi mezz'ora;

si chiede di sapere:

se risulta opportuno limitare in tal modo la conoscibilità di notizie importanti quali quelle sopraesposte;

quali iniziative i vertici Rai intendano assumere per garantire la giusta visibilità a notizie rilevanti per il nostro Paese.

(187/953)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.

In linea generale l'offerta informativa del servizio pubblico radiotelevisivo è improntata, come deve essere, a principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

Pertanto, anche per quanto riguarda i contenuti dell'interrogazione in oggetto, i Direttori responsabili delle Testate hanno confezionato la notizia nell'ambito della loro autonomia e libertà editoriale, così come in ogni altra situazione analoga e in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione.

Andando poi nello specifico di ogni singola testata, la direttrice del Tg3 Giuseppina Paterniti ha spiegato: «il Tg3... alle 19 colloca le notizie più importanti di cronaca nell'ultima parte del tg. È il momento di massimo ascolto tenendo conto del fatto che molti telespettatori rientrano a casa intorno a quell'ora e, inoltre, aspettano le notizie regionali che seguono il Tg3. Nessuna volontà perciò di nascondere la notizia, al punto che abbiamo fatto anche un titolo».

La direzione del Tg2 invece ha puntualizzato che la vicenda Graviano-Berlusconi a Reggio Calabria è stata ampiamente raccontata in un servizio trasmesso alle 18.15 del 7 febbraio, contenente anche ampi stralci della deposizione dello stesso Graviano.

Infine, per quanto concerne la posizione del Tg1, si fa presente che è stata l'unica testata televisiva a seguire con inviato la deposizione Graviano in aula a Reggio Calabria in ben 3 occasioni.

Il 17 gennaio primo giorno di deposizione, Graviano decide di non parlare e allora il Tg1 realizza un servizio per l'edizione delle 13:30 del giorno successivo sull'anniversario dell'uccisione dei due carabinieri, motivo per cui si celebra il processo e per cui il boss è imputato.

Il 23 gennaio Graviano comincia a parlare in aula e la deposizione viene interrotta. L'edizione delle 20:00 propone un servizio ad hoc.

Il 7 febbraio Graviano conclude l'esame davanti al pm e la notizia viene coperta con un servizio dell'inviato a Reggio Calabria in tre edizioni: servizio alle 13:30, vax alle 16:30 e servizio alle 20:00.

Quanto alla decisione di fare o meno un titolo sul tema, ferma restando l'autonomia dei Direttori richiamata in precedenza, si precisa che al Tg1 è prevalso il principio di cautela perché, come del resto evidenziato anche da altri media (La Stampa e Huffington Post), vi sono diverse letture che possono essere date alla decisione del boss di rilasciare quel genere di dichiarazioni.

Il programma «cartabianca», trasmesso ogni martedì in prima serata su Rai 3, mostra – pressoché in ogni puntata – dei sondaggi circa le intenzioni di voti degli elettori italiani.

IEZZI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Il programma «cartabianca», trasmesso ogni martedì in prima serata su Rai 3, mostra – pressoché in ogni puntata – dei sondaggi circa le intenzioni di voti degli elettori italiani.

Si chiede di conoscere:

a quale istituto sono affidate le rilevazioni predette e sulla base di quali criteri è stato scelto l'affidatario;

gli estremi giuridici ed economici del rapporto intercorrente tra la produzione del programma e l'istituto che realizza i sondaggi, compresi i dettagli sui costi delle rilevazioni compiute;

se la produzione del programma effettua delle verifiche *ex post* circa l'attendibilità dei dati proposti all'esito delle rilevazioni campionarie.
(188/963)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.

Nel corso del programma cartabianca, trasmesso ogni martedì in prima serata su Rai 3, vengono spesso presentati i risultati dei sondaggi realizzati dall'istituto IXÈ relativi alle intenzioni di voto degli elettori italiani.

A tal proposito si sottolinea che l'affidamento dell'incarico al predetto istituto è legato ad alcune considerazioni.

Prima tra tutte, la necessità di ruotare gli operatori economici che curano i sondaggi di opinione su temi politici. In precedenza, infatti i sondaggi sono stati affidati ad altro fornitore.

Occorre poi tener presente il ristretto numero di società di ricerca che possiedono le caratteristiche tecniche e di analisi adeguate alle esigenze editoriali del programma. Infine, nel rispetto delle scelte editoriali del programma, è previsto che i risultati dei sondaggi L-di opinione vengano esposti analiticamente da un esperto dell'istituto. L'esposizione dei risultati da parte di una figura che sia autorevole, riconoscibile e di presenza in video è infatti un elemento di fondamentale importanza editoriale che diviene nel tempo caratterizzante.

Quanto agli estremi giuridici ed economici del rapporto intercorrente tra la produzione del programma e l'istituto che realizza i sondaggi, si tratta di contratto (ordine di tipo chiuso n. 1193102393 e successiva variante, codice CIG Y9429A9560) avente ad oggetto i servizi di realizzazione di circa 40 sondaggi di opinione, argomentati e commentati in video dal signor Roberto Weber.

Il contratto ha la seguente durata: dal 03/09/2019 al 16/06/2020, per un valore complessivo inferiore ai 40.000 euro derivante da un costo unitario per sondaggio inferiore ai 1.000 euro.

Infine, in merito all'attività di verifica ex post sull'attendibilità dei dati forniti dall'istituto, occorre tener presente che per svolgere questi

controlli sono necessarie figure professionali con skills particolari, di cui la produzione al momento non dispone.

FLATI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso:

in data 4 febbraio 2020 è stato trasmesso dal Tg2 un servizio a firma di Lino Lombardi sulla situazione dei parcheggi di Via Cornelia, di Via Arnaldo da Brescia, di Cinecittà, di Annibaliano e di Conca d'Oro a Roma;

nel servizio è stata rappresentata una situazione di stallo che, in alcuni casi dura da oltre 20 anni, senza però fornire adeguate informazioni in merito alla programmazione predisposta dall'attuale Amministrazione;

infatti non vi è stato alcun riferimento al Piano Urbano dei Parcheggi, in attesa di approvazione, che l'Amministrazione capitolina sta portando avanti in linea con le esigenze di mobilità dei cittadini, anche tramite il confronto avviato da tempo con le associazioni attive nel settore;

in particolare, risultano essere state omesse le seguenti rilevanti informazioni, ovverossia che:

1.) Roma Capitale sta lavorando al recupero del parcheggio di via Cornelia (inaugurato nel 2001 e chiuso nel 2006 per i deficit strutturali riscontrati) mediante la realizzazione di un nuovo sistema di automazione, ed entro il mese di giugno, sarà pubblicato il bando di gara dal Dipartimento Mobilità e Trasporti;

2.) la Giunta di Roma Capitale ha sbloccato la situazione del parcheggio di Via Arnaldo da Brescia, ferma da oltre 10 anni, in quanto a novembre 2019 ha dato il via libera alla variante di progetto ed entro il primo semestre di quest'anno potranno partire i lavori;

3.) dopo l'inaugurazione della Metro B1 nel 2015 mancavano i fondi per il completamento del parcheggio di scambio Conca d'Oro e piazza Annibaliano ed è stata proprio l'attuale Amministrazione Capitolina a reperire i fondi Europei (Por-Fesr). Pertanto, approvati i progetti definitivi, entro marzo Roma Capitale pubblicherà il bando di gara con la modalità dell'appalto integrato ed entro il 2022 saranno completati i lavori ed i collaudi dell'opera;

4.) per quanto riguarda il Parcheggio di Cinecittà entro fine febbraio saranno approvati i progetti definitivi per il suo ampliamento e seguirà la delibera della Giunta e l'affidamento alla stazione appaltante;

la rappresentazione di una situazione di degrado, senza illustrare i progetti che l'Amministrazione ha avviato per la riqualificazione delle zone e per garantire ai residenti nuovi spazi di sosta interrati liberando la superficie per il trasporto pubblico e il passaggio pedonale, rischia di trasmettere un messaggio fuorviante agli spettatori e di generare un sentimento di indignazione;

in data 5 febbraio, l'ufficio stampa di Roma Capitale ha inviato alla redazione del Tg2 una richiesta di rettifica (ex art. 8 legge n. 47

del 1948 e art. 2 n. 69 del 1963), a cui tuttavia non è seguito alcun riscontro;

a fronte di ciò, in data 10 febbraio, l'ufficio stampa di Roma Capitale ha inviato nuovamente la succitata richiesta di rettifica, provando più volte anche a contattare telefonicamente la redazione senza riuscirci.

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede:

per quale motivo non sia stato ancora rettificato il servizio in questione con le informazioni contenute nella richiesta inviata lo scorso 5 febbraio;

per quale motivo non si sia ancora consentito all'Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese, il diritto di replica attraverso la sua partecipazione televisiva presso lo stesso contenitore informativo, al fine di fornire chiarimenti in merito al contenuto del servizio del giornalista Lino Lombardi;

se e quali provvedimenti si intende adottare per evitare che venga fornita un'informazione incompleta e parziale all'interno dei servizi mandati in onda;

se non si ritenga di dover mettere in atto ogni azione necessaria al fine di garantire il diritto dei cittadini a ricevere un servizio di informazione esauriente.

(189/965)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, occorre in generale richiamare l'attenzione sulla natura del giornalismo d'inchiesta, che rappresenta uno dei punti qualificanti del giornalismo tout court e tanto più di quello del servizio pubblico.

In questa prospettiva, a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, la testata giornalistica del Tg2 ha ritenuto doveroso occuparsi di una serie di parcheggi della città di Roma, realizzati con notevole esborso di risorse economiche della collettività e mai entrati in funzione per vicende burocratiche.

È necessario tener presente che il servizio a cui si riferisce l'interrogazione in oggetto ha chiaramente sottolineato che si tratta di una situazione ventennale, che ricade sulla responsabilità non solo dell'ultima amministrazione cittadina ma anche delle precedenti.

Ciononostante, il Comune di Roma ha ritenuto necessario un ulteriore chiarimento sulla vicenda e, come è nei suoi diritti, in data 6 febbraio 2020 ha inviato alla redazione del tg2 – attraverso il proprio ufficio stampa – una nota contenente la richiesta di dare conto dei progetti in corso per la soluzione del problema.

Nel dettaglio è stato specificamente richiesto uno spazio televisivo dedicato per l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

Come da prassi, l'autore dell'inchiesta, Lino Lombardi, si è immediatamente attivato per chiedere un'intervista all'assessore, contattando più volte la sua segretaria Giorgia Lamaro.

A tutt'oggi la redazione del tg2, nell'ottica di fornire ai cittadini una informazione completa e trasparente sulla vicenda, resta in attesa di un riscontro dall'assessore Pietro Calabrese.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

nel febbraio scorso, con apposito quesito (n. 50/319), si chiedevano alla Società Concessionaria informazioni circa la posizione della dott.ssa Iman Sabbah, nominata (nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della Rai del 25 gennaio 2019) vicedirettore di Rai Parlamento, nonostante fosse sprovvista di abilitazione all'esercizio della professione giornalistica perché iscritta all'elenco speciale dei giornalisti stranieri e non – come prescritto dalla legge – all'ordine nazionale dei giornalisti (né come giornalista professionista né come pubblicista);

la Società concessionaria, rispondendo al quesito (n. 50/319) di cui sopra, ha reso edotta la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi della richiesta al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di poter ricevere indicazioni sulla «sussistenza di eventuali elementi impeditivi circa la possibilità di poter nominare la giornalista Sabbah Vice Direttore (non responsabile) di una testata giornalistica radiotelevisiva»;

dando seguito all'istanza formulata dalla Società concessionaria, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha a sua volta posto un quesito alla competente Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, specificamente l'Ufficio II – ordini professionali e pubblici registri, al fine di chiarire se la condizione di Sabbah potesse essere pienamente assimilata a quella di un giornalista iscritto 'normalmente' all'albo professionale; la citata Direzione generale del Ministero della giustizia ha negato che l'iscrizione all'elenco speciale dei giornalisti stranieri possa essere assimilata all'ordinaria iscrizione all'ordine nazionale dei giornalisti, in quanto gli iscritti nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri che intendano anche esercitare la professione di giornalista in Italia devono chiedere il riconoscimento della qualifica professionale nel nostro Paese oppure seguire il normale iter, con relativi esami, per iscriversi all'albo; donde la conseguenza che la carica di Vicedirettore di Rai Parlamento richiede una 'piena' appartenenza all'albo dei giornalisti;

con apposito quesito (n. 102/616) gli interroganti chiedevano altresì alla Società Concessionaria di sapere come intendesse procedere rispetto alla nomina della dott.ssa Imam Sabbah a Vicedirettore di Rai Parlamento, vista la risposta negativa fornita alla medesima Società Concessionaria dalla competente Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia;

la Società concessionaria, rispondendo al quesito (n. 102/616) di cui sopra, ha asserito di voler cautelativamente «soprassedere per il momento al mutamento di incarico della Sabbah»;

considerato che:

stando a quanto si apprende da fonti di stampa, Iman Sabbah ha presentato domanda al Ministero della Giustizia, ufficio Ordini Professionali e Pubblici Registri, di equiparazione della sua iscrizione all'elenco speciale dei giornalisti stranieri (risalente al 2002) con l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti professionisti italiani;

ai fini della citata equiparazione, lo scorso 7 febbraio 2020, Iman Sabbah ha sostenuto l'esame di ammissione all'ordine dei giornalisti professionisti italiani, presieduto da un'apposita commissione nominata dal Ministero e partecipata anche dall'Ordine dei giornalisti, la quale commissione ha deciso di procedere esclusivamente ad un esame orale, avendo riconosciuto al candidato «un'ampia esperienza», a fronte del praticantato e delle successive prove scritte e orali previsti dal canonico esame di ammissione;

alla luce di quanto esposto fin qui si chiede (nuovamente) alla Società concessionaria di sapere come intenderà procedere rispetto all'ipotesi di nomina di Iman Sabbah a Vicedirettore di Rai Parlamento, visto il mutato *status* giuridico della predetta, e soprattutto se non ritenga opportuno non procedere ad una nomina nel senso predetto, al fine di evitare indebite disparità di trattamento con altri giornalisti professionisti in organico alla Rai.

(190/966)

RISPOSTA. – Nel rimandare ai riscontri forniti ad interrogazioni di analogo contenuto per una più puntuale valutazione della tematica oggetto dell'interrogazione, si riportano i seguenti elementi.

In primo luogo, appare opportuno richiamare alcuni passaggi fondamentali del percorso professionale di Iman Sabbah, e della proposta di nomina a vicedirettore di Rai Parlamento.

La giornalista in questione lavora per la Rai ormai da quasi venti anni: nel 2003 ha avuto il suo primo contratto di lavoro a tempo determinato, nel quadro del progetto del canale Rai Med; nel 2004 e 2005 ha ottenuto i rinnovi contrattuali a tempo determinato e ha anche prodotto la certificazione rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica FIEG-FNSI attestante l'iscrizione «nell'Elenco Nazionale dei Giornalisti Professionisti» e lo stato di disoccupazione; nel 2006 è stata poi impegnata con contratto a termine di durata biennale propedeutico, secondo gli accordi contrattuali applicati in Azienda, all'assunzione a tempo indeterminato.

Tale assunzione è avvenuta nel 2008 presso Rai News 24 dove ha rivestito diversi ruoli, tra cui quello di giornalista parlamentare e di conduttrice.

Nel luglio 2017 è stata nominata Corrispondente della Rai dalla Francia, con sede di lavoro a Parigi.

Nel gennaio 2019 era stata proposta per la nomina a vicedirettore di Rai Parlamento, nomina «congelata» per le note vicende.

Tutto ciò prèmesso, occorre sottolineare che la Direzione generale del Ministero della giustizia, interpellata dalla Rai, ha chiarito che gli iscritti nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri, che intendano anche esercitare la professione di giornalista in Italia, devono chiedere il riconoscimento della qualifica professionale nel nostro Paese oppure seguire il normale iter, con relativi esami, per iscriversi all'albo.

E a tal proposito, Sabbah – che nel frattempo ha acquisito la cittadinanza italiana – ha presentato domanda al Ministero della Giustizia, ufficio Ordini Professionali e Pubblici Registri, di equiparazione della sua iscrizione all'elenco speciale dei giornalisti stranieri con l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti professionisti italiani.

In seguito a tale richiesta, lo scorso 7 febbraio 2020, Iman Sabbah ha sostenuto con successo l'esame di ammissione all'ordine dei giornalisti professionisti italiani, presieduto da un'apposita commissione nominata dal Ministero e partecipata anche dall'Ordine dei giornalisti. La stessa commissione, riconoscendo alla giornalista un'ampia esperienza ormai quasi ventennale, ha deciso di procedere esclusivamente ad un esame orale, ritenendo superflue le altre prove previste dall'esame di ammissione.

Visto il recente mutamento delle formali condizioni professionali di Iman Sabbah, l'Azienda valuterà con i diretti interessati la gestione della vicenda.

DE PETRIS, AIROLA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

In occasione del voto alla Camera sulla ennesima proroga della sperimentazione animale per le sostanze di abuso (alcol, tabacco e droghe) e gli xenotrapianti che ormai avrebbe dovuto essere, per legge, vietata dal 1º Gennaio 2017, su radio Rai 1, nel corso della puntata del 12 gennaio u.s. del programma Zapping, il conduttore Giancarlo Loquenzi ha posto una serie di domande a Giuliano Grignaschi, ricercatore nel dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri, in merito alla moratoria sulla sperimentazione animale. Non era presente nessun ricercatore che rappresentasse quella parte del mondo scientifico che ha scelto di utilizzare i metodi alternativi, più efficaci e validi grazie alle nuove tecnologie.

La mancanza di un dibattito, di un contraddittorio ha condotto inevitabilmente a conclusioni parziali, false, infondate e ingannevoli: «la fuga dei ricercatori, quindi, sarà inevitabile perché in Italia c'è un movimento trasversale – falsamente animalista – che porta avanti una posizione falsamente scientifica .... l'Italia si vanta dei suoi ricercatori sul coronavirus ma in realtà ostacola la ricerca.... la gente viene portata a credere che si torturano gli animali ma si tratta di fake news, immagini vecchie di decine di anni e in realtà non vi è sofferenza perché vengono usati analgesici e

anestesia, quello che provano gli animali da laboratorio è la stessa sofferenza dei pazienti nei nostri ospedali»... e così via

Nulla è stato detto sulle molte associazioni di scienziati, ricercatori e medici contrarie alla vivisezione che denunciano e comprovano come siano inutili e fuorvianti gli innumerevoli e ripetitivi studi effettuati su animali per testare i danni da sostanze di abuso e l'utilità e la validità della ricerca senza animali, che sta prendendo sempre più piede con investimenti anche molto consistenti, soprattutto in Germania e negli Usa.

Questa puntata di Zapping non ha reso un buon servizio alla corretta e libera informazione senza omissioni o censure, fatto ancora più grave visto che l'argomento riguarda la salute pubblica.

Si chiede al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI di fornire spiegazioni rispetto al fatto di cui in premessa e di intervenire tassativamente affinché nei programmi televisivi e radiofonici del palinsesto vi sia sempre garantito il diritto al contraddittorio.

(191/971)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune puntualizzazioni.

Nella puntata di Zapping dello scorso 12 febbraio è stato trattato il tema delle difficoltà e della scarsità di risorse legate alla ricerca medico-scientifica in Italia.

In particolare, è stata approfondita la questione della sperimentazione animale e la richiesta di parte del mondo scientifico di non precludere ai centri di ricerca italiani la possibilità di ricorrere a queste pratiche, pena l'esclusione da fondi e bandi europei.

Nella trattazione del tema si è preso spunto da una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte da quattro direttori scientifici di altrettante strutture di ricerca: l'Istituto nazionale dei tumori, l'Istituto FIRC di oncologia molecolare, l'ospedale San Raffaele di Milano e l'Istituto Mario Negri di Milano. Nella lettera si chiedeva una moratoria di tre anni al divieto di alcune specifiche e regolate sperimentazioni, previsto da una legge del 2017 e già prorogato di un solo anno per non tagliar fuori i ricercatori italiani dai più avanzati programmi scientifici.

Tutto ciò premesso, la redazione del programma ha ritenuto adeguata la scelta del dott. Giuliano Grignaschi come ospite per parlare del tema. Giova sottolineare che si tratta di un ricercatore nominato dal 2005 responsabile dell'Animal Care Unit dell'IRCCS-Istituto Mario Negri con il compito di assicurare il rispetto delle normative (italiane ed europee) vigenti in merito alla protezione degli animali utilizzati nella ricerca biomedica. Giuliano Grignaschi coordina anche numerosi corsi di formazione in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano ed è vicepresidente della Basel Declaration Society, Segretario Generale di Research4Life e membro del consiglio direttivo di EARA (European Animal Research Association).

In definitiva, l'ospite è stato ritenuto particolarmente titolato ad intervenire, in virtù della sua esperienza professionale, a cui si aggiungono grande competenza ed equilibrio.

Occorre infine tener presente che, in un'ottica di equilibrio tra posizioni diverse, si è dato spazio al punto di vista della responsabile della LAV per la «ricerca senza animali» – Michela Kuan – che è stata ospitata nella puntata di Zapping del 14 febbraio.

CASINI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

secondo il report fornito dalla Commissione di Vigilanza Rai, nelle principali edizioni del Tg1, sia per quanto riguarda il tempo totale, sia relativamente al tempo gestito direttamente, nel periodo tra il 1º settembre 2019 e il 31 gennaio 2020 il Gruppo Per le Autonomie, presieduto dalla Senatrice Julia Unterberger, risulta ampiamente sottorappresentato con una percentuale complessiva pari a 0,07%.

Considerato che

tra tutti i Gruppi parlamentari, il Gruppo Per le Autonomie risulta quello che ottiene la minor copertura giornalistica, persino inferiore a quella ottenuta dalle singole e diverse componenti del Gruppo Misto, e che addirittura il Gruppo Per le Autonomie si attesta su livelli sostanzialmente equivalenti a quelli di forze politiche non rappresentate in Parlamento come CasaPound o Forza Nuova, solo per citarne alcune.

Considerato inoltre che:

riteniamo che questi dati siano fortemente lesivi degli obblighi di pluralismo d'informazione del servizio pubblico.

Si chiede di sapere:

Se l'Azienda intenda porre rimedio a questa situazione e quali provvedimenti si propone di adottare.

(193/997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, la RAI in quanto servizio pubblico è sempre impegnata a garantire – e continuerà a garantire per il futuro – l'informazione in ordine alle iniziative di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Giova tener presente che tale garanzia si inquadra comunque sempre nella libera valutazione di pubblico interesse di tali iniziative, basata sulla sensibilità editoriale di ogni singola redazione e testata giornalistica, in ossequio ai principi di libertà di critica e di cronaca garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Tutto ciò premesso, si ritiene utile mettere in evidenza che, nella lettura dei dati sul pluralismo politico, non si può prescindere dalla specificità del gruppo «Per le autonomie», che esiste solo al Senato della Repubblica a partire dal 2001 (XIV legislatura), al fine di rappresentare gli

esponenti dei partiti delle minoranze linguistiche o regionalisti (come ad esempio SVP e PATT dal Trentino-Alto Adige e Union Valdôtaine e Renouveau Valdôtain dalla Valle d'Aosta). Di volta in volta, hanno fatto parte del gruppo anche alcuni senatori a vita ed esponenti di altri partiti minori e attualmente la compagine comprende i senatori di SVP e UV, Pierferdinando Casini e i due senatori a vita Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo.

In tale quadro, pertanto, appare opportuno tener presenti due fattori: da un lato i notiziari – e in special modo le edizioni dei tg di prima serata – sono spiccatamente legati all'attualità politico-istituzionale del Paese, dall'altro la par condicio è riservata ai soggetti che portano avanti iniziative politiche, soggetti tra i quali non rientrano i senatori – che come abbiamo sottolineato, sono i componenti principali del gruppo «Per le autonomie».

Cionondimeno, la questione sollevata verrà portata all'attenzione di tutte le strutture editoriali dell'Azienda, per le valutazioni e le azioni di competenza al riguardo ritenute più opportune.

MARROCCO, NOVELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere, premesso che:

con le interrogazioni (142/771) del 26 novembre 2019 e (167/864) del 4 febbraio 2020 gli interroganti hanno interpellato il Presidente e l'Amministratore delegato della RAI in merito all'attuazione dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

tale disposizione prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

lo stesso articolo 12, al comma 2 specifica che «le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali»;

l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che – nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della citata legge 482/1999 – la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto

minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie»;

l'articolo 25, comma 1, lettera *k)*, del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022 prevede che «la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)* della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli – Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate, entro tre mesi, le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni;

sulla scorta di tale Contratto la Rai è obbligata a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipula delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri: i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.»;

la normativa attualmente in vigore nonché l'attuale contratto di servizio prevedono già l'obbligo di garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 che ha approvato la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione – e Rai Com. S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia si pone in palese violazione delle disposizioni della legislazione vigente in materia di tutela della lingua friulana, atteso che il Contratto di servizio prevede l'uso del friulano solamente nelle trasmissioni radiofoniche e non in quelle televisive;

come evidenziato nelle interrogazioni (142/771) e (167/864), tra l'altro, degli 11.800.000,00 euro messi a disposizione annualmente alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, solamente 200.000,00 euro sono stanziati per le tra-

smissioni in friulano mentre i restanti 11.600.000,00 sono destinati prevalentemente allo sloveno e per una quota residuale all'italiano;

gli interroganti hanno chiesto ai vertici RAI se non intendessero adottare, in tempi brevi, le opportune iniziative, a garanzia del rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

hanno, altresì, chiesto se i medesimi vertici RAI non intendessero chiarire le ragioni in base alle quali le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio fossero state sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. anziché la RAI S.P.A., trattandosi di attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria (di competenza di RAI Com);

ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dagli interroganti circa la possibilità per ridetta Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione della citata Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri similari introiti e, soprattutto, non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

gli interroganti hanno, infine, chiesto un rendiconto puntuale circa le modalità di spesa degli ultimi cinque anni degli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;

la RAI, in entrambe le risposte, dopo aver sciorinato una pletora di richiami normativi – già indicati dagli interroganti a sostegno delle proprie richieste – nella sostanza, non ha risposto a nessuna dei quesiti posti dagli interroganti;

sulla scorta della mera considerazione circa la necessaria trasparenza nell'*agere* della RAI e delle sue funzioni di servizio pubblico, tra l'altro, si trattava di quesiti che avrebbero imposto puntuali risposte;

i delegati alla risposta, nel legittimare la facoltà per la RAI di avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico, si è riferita alla realizzazione del nuovo canale in lingua inglese;

risulta agli interroganti che le convenzioni stipulate dalla RAI spa, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, tramite società controllate – nella specie RAI Com – hanno carattere oneroso e che tale onere ricade sui contribuenti;

a fronte dell'ultima interrogazione, (la n. 167/864), la Rai ha fornito dati – tra l'altro – alquanto risalenti, circa la rendicontazione delle trasmissioni radiofoniche nel FVG relative *«al periodo 30 aprile 2018 – 29 aprile 2019» relativi alle sole trasmissioni radiofoniche;*

i dati esposti sono i seguenti:

«n. 4.557 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena e 225 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena (comprensive anche delle ore in replica), entrambe divise tra informazione a cura della redazione slovena e programmi a cura della struttura di programmazione slovena;

n. 1.878 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiane (comprensive anche delle ore in replica) divise tra informazione a cura della redazione e programmi a cura della struttura di programmazione;

125 ore in lingua friulana (comprensive delle ore in replica) suddivise in due fasce di 10 minuti ciascuna in onda dal lunedì al venerdì e segnatamente dalle 11:05 alle 11:15 (trasmissione da studio con un ospite per parlare ditemi di attualità) e dalle 15:15 alle 15:35 (un contenitore di eventi culturali, letture, costume e società del territorio friulano)»;

la Rai, oltre ad aver nuovamente omesso di fornire neppure un simulacro di risposta ai quesiti degli interroganti circa l'omessa previsione di trasmissioni televisive, nel riportare i summenzionati dati circa le trasmissioni radiofoniche ha ulteriormente evidenziato come neppure queste ultime rispondano ai criteri assicurati dalla Legge15 dicembre 1999, n. 482, – i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire –;

ad oggi, infatti, la lingua friulana *(friulan)* è la più diffusa tra le comunità linguistiche autoctone del Friuli Venezia Giulia ed è parlata in 178 comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia (ex L.R. 15/ 1996), su un totale di 213 comuni delle tre province, eppure dai dati, peraltro risalenti a quasi sua anni fa, emerge una forte prevalenza e squilibrio delle trasmissioni in favore della minoranza linguistica slovena:

se i vertici RAI non intendano intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire tempestivamente il rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

se i vertici RAI non intendano chiarire per quali motivazioni le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio vengono sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. e non direttamente con la RAI, pur trattandosi di una attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria;

se non si intende fornire gli opportuni chiarimenti circa la possibilità per Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione di tale Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri introiti simili e comunque non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

se i vertici RAI non intendano fornire dati circa i costi sostenuti tramite la società controllata RAI Com S.p.A. per espletamento delle conven-

zioni attuative di cui in premessa, con specifico riferimento all'impiego degli 11.800.000 euro stanziati per il servizio pubblico per le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia;

se i vertici RAI non intendano fornire i dati circa gli strumenti negoziali previsti dall'articolo1, comma 2 del Contratto nazionale di servizio necessari alla Rai al fine di disporre a pieno titolo dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico;

se i vertici non intendano fornire un rendiconto puntuale di come sono stati spesi negli ultimi cinque anni gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano

se i vertici RAI, alla luce del prossimo rinnovo della Convenzione, non intenda ripartire le risorse e, conseguentemente, la programmazione radio-televisiva, tenuto conto della netta prevalenza della popolazione di lingua friulana all'interno della Regione;

se i vertici RAI intendano fornire dati più recenti, circa le trasmissioni radiofoniche nella Regione del FVG e se, soprattutto, intendano – nel rispetto del fondamentale principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare il servizio pubblico – indicare precisamente i criteri di riparto utilizzati nella suddivisione dei ridetti spazi radiofonici, con la specifica imputazione delle relative risorse pubbliche impiegate;

se nel rispondere ai precedenti quesiti, i vertici RAI intendano evitare nella propria risposta la mera ripetizione delle fonti normative di riferimento, già note agli interroganti.

(194/999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nel rimandare alle risposte fornite alle precedenti interrogazioni sullo stesso argomento, si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

In primo luogo, la Rai – come indicato – ha già intrapreso le opportune iniziative finalizzate a garantire la tutela della lingua friulana. Tale attività, ovviamente, non poteva che essere avviata solo a seguito dell'acquisizione – avvenuta a ottobre 2019 – delle determinazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico sul progetto presentato dalla Rai ai sensi del Contratto di servizio 2018-2022.

Si ritiene poi opportuno evidenziare che le iniziative individuate saranno recepite nella convenzione, i cui contenuti – ivi inclusa, tra l'altro, la ripartizione di risorse tra sloveno e friulano – sono in via di negoziazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal proposito occorre precisare che le risorse economiche destinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla tutela delle minoranze linguistiche nella Regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi 5 anni sono rimaste invariate nella misura annua di 11,8 milioni di euro. Allo stesso modo sono rimasti immutati gli obblighi (anche di rendicontazione delle ore trasmesse) posti a carico di Rai (e già puntualmente riportati – inclusi quelli relativi all'offerta televisiva – nell'ambito delle risposte sopra citate). Si ribadisce che la convenzione in essere impone a Rai un obbligo

di rendicontazione del numero di ore trasmesse e non dei dati economici, trattandosi di un corrispettivo forfettario.

Per quanto concerne poi l'incarico affidato a Rai Com, si precisa che « in linea con il Contratto di servizio » esso trova inquadramento in uno specifico contratto di mandato stipulato tra la Capogruppo e la consociata. I valori economici relativi alla società Rai Com (essendo la stessa controllata al 100% dalla Capogruppo) risultano «assorbiti» a livello di Gruppo.

Infine, si ritiene opportuno mettere in evidenza che dati più recenti rispetto a quelli riportati (relativi al periodo 30 aprile 2018-29 aprile 2019) potranno essere acquisiti non prima che si sia esaurito il periodo di validità della convenzione attualmente in essere, fissato per il 29 aprile 2020.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il prossimo 1 marzo si terranno le elezioni suppletive nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 per la Camera dei deputati, corrispondente a parte del territorio comunale di Roma;

con delibera del 4 febbraio 2020 la Commissione ha disciplinato la comunicazione politica per l'elezione in questione così come per le altre elezioni suppletive in programma nelle prossime settimane;

ancorché la delibera si applichi espressamente alla comunicazione politica nelle regioni interessate, la legge n. 28 del 2000 prevede il rispetto in generale dei principi del pluralismo e della parità di condizioni tra le forze politiche, validi su tutto il territorio nazionale, ancor più nel caso in cui siano in corso competizioni elettorali;

che recentemente il ministro Roberto Gualtieri, candidato del centro sinistra per le elezioni suppletive del 1 marzo, ha preso parte a trasmissioni del servizio pubblico, quali Agorà e Cartabianca, entrambe in onda su Rai Tre, non solo in veste di titolare del dicastero dell'economia ma anche di candidato per la Camera dei deputati,

che tale circostanza rappresenta una evidente lesione del pluralismo e richiede un riequilibrio,

si chiede di sapere:

se la Rai intenda porre in essere misure di riequilibrio a favore degli altri candidati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 nelle proprie trasmissioni nazionali in vista delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati in programma a Roma il prossimo 1 marzo.

(195/1006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno mettere in evidenza i seguenti elementi.

Il ministro Gualtieri è stato ospite di Agorà il giorno venerdì 24 gennaio 2020, quindi prima della delibera del 4 febbraio 2020 con cui la Commissione ha disciplinato la comunicazione politica per le elezioni

*suppletive nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio **1** per la Camera dei deputati. In quell'occasione il ministro Gualtieri ha parlato di temi economici e di governo e non ha fatto alcun riferimento alle elezioni in questione: il decreto per il taglio del cuneo fiscale, la riforma dell'Irpef, le pensioni, le dimissioni di Di Maio da capo politico M5S, la manovra e il fisco, la lotta all'evasione fiscale, il rilancio dell'economia, il movimento delle «sardine», il populismo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come possibile figura di riferimento per i progressisti, i dazi di Trump, la Web Tax, i fondi europei e il green new deal. Mai, nel corso della puntata citata, è stato fatto riferimento alla candidatura del Ministro alle elezioni suppletive.*

Quanto alla presenza nel corso della puntata di Cartabianca del 18 febbraio scorso, la conduttrice Bianca Berlinguer ha così accompagnato l'ingresso del ministro Gualtieri in studio: «È con noi il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri». Nemmeno in questa occasione si è fatto mai cenno alla sua candidatura alle elezioni suppletive di Roma. In studio con il ministro anche il direttore di radio Capital, Massimo Giannini. Nel corso dell'intervista Gualtieri è stato sollecitato a rispondere su alcune questioni prettamente politiche: instabilità del governo, tensioni nella maggioranza, giudizio dei Paesi europei sul governo italiano. Sono state poi affrontate tematiche economiche pienamente attinenti all'incarico istituzionale ricoperto da Gualtieri. Tra queste: le ripercussioni economiche legate all'emergenza corona virus, contenuti della manovra finanziaria, crisi aziendali nel Paese.

La presenza di Gualtieri nei programmi citati deve essere pertanto inquadrata esclusivamente nell'espletamento del suo ruolo istituzionale come ministro del Governo. Diversamente, escludere il ministro dalla presenza in trasmissioni di approfondimento politico, avrebbe limitato la possibilità dei cittadini di informarsi compiutamente su temi di attualità di grande interesse e di conoscere l'azione di Governo su una serie di materie che impattano quotidianamente sulla loro vita.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* –

Nella giornata di domenica 23 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Giuseppe Conte, è apparso in 16 diversi collegamenti televisivi, per fornire gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. coronavirus); la maggior parte di tali collegamenti si è svolta con trasmissioni Rai.

Pur comprendendo la necessità di un'informazione costante e capillare, alla Società Concessionaria si chiede se tale sovraesposizione del Presidente del Consiglio non si ponga in violazione con quanto disposto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni AGCOM.

(196/1022)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi di carattere generale.

In primo luogo, la mission di Rai in quanto servizio pubblico è fornire ai cittadini completezza e correttezza informativa su ciò che avviene nel Paese e nel mondo, così come richiamato in più punti del Contratto di servizio.

Va poi sottolineato che la situazione di emergenza che si è venuta a creare a partire dall'ultima settimana di febbraio intorno alla vicenda del COVID-19 (c.d. coronavirus), è del tutto eccezionale e ha portato l'azienda a dover gestire l'informazione in situazioni mai affrontate prima.

Senza dubbio la priorità è stata la necessità di rendere una informazione ancora più puntuale sulla malattia e sulle misure da adottare per contrastarla, con aggiornamenti costanti e capillari circa l'evolversi del contagio.

Occorre inoltre considerare che il Governo è l'elemento cardine per informare i cittadini non solo sulle decisioni prese per arginare il coronavirus, ma anche per contrastare le fake news che in casi come questo facilmente si diffondono, creando situazioni di disinformazione e panico.

In tale quadro risulta comprensibile che il massimo rappresentante del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, sia apparso in video, a partire dall'ultima settimana di febbraio, e cioè quando il virus ha incominciato a diffondersi in Italia, con una frequenza maggiore rispetto al solito.

D'altronde, l'eccezionalità dell'evento e la gravità crescente dell'emergenza rendono fondamentale la vicinanza delle nostre istituzioni ai cittadini, che si traduce nella loro presenza in video: i messaggi a reti unificate del Presidente della Repubblica Mattarella, così come la spiegazione dei provvedimenti varati dal governo fornita di volta in volta dal Presidente del Consiglio Conte, vanno inquadrati nel più ampio senso di responsabilità che ogni carica istituzionale comporta.

FLATI, DE GIORGI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* –

In data 27 febbraio, nell'articolo pubblicato sul sito https://www.nextquotidiano.it/se-la-rai-usa-avaxhome-per-la-sua-rassegna-stampa/ è stato segnalato che, nel corso della rassegna stampa mattutina di Rainews andata in onda il 26 febbraio u.s., fra le prime pagine dei quotidiani mostrati dal conduttore in rassegna è comparsa – tra le altre – la pubblicità di Avaxhome, noto portale che offre il download di libri, quotidiani e riviste;

nel medesimo articolo è stato anche riportato che il summenzionato sito Avaxhome sarebbe illegale e, al riguardo, è stata richiamata la notizia secondo la quale qualche tempo fa avrebbe subito un sequestro preventivo a fronte di un ricorso della Mondadori e che, comunque, in seguito avrebbe aperto un mirror continuando ad offrire contenuti in violazione del copyright;

la RAI, quale servizio pubblico, in generale dovrebbe evitare di pubblicizzare e/o dare visibilità a siti che svolgano un qualunque tipo di attività in contrasto con la legge;

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede:

se sono stati individuati i motivi per i quali nel corso della rassegna stampa mattutina di Rainews andata in onda il 26 febbraio u.s., tra le prime pagine apparse sul monitor e visibili al pubblico vi era anche quella relativa ad Avaxhome;

quali misure ed interventi l'Azienda intende adottare affinché episodi del genere non si verifichino più in futuro.

(197/1024)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno mettere in evidenza quanto segue.

L'episodio a cui si riferisce l'interrogazione riguarda la pubblicizzazione di Avaxhome, noto portale che offre il download di libri, quotidiani e riviste, nel corso della rassegna stampa mattutina di Rainews andata in onda il 26 febbraio u.s.

Rainews è ben consapevole che la Avaxhome in passato ha offerto contenuti in violazione del copyright ed ha pertanto subito un sequestro preventivo a fronte di un ricorso della Mondadori.

Per questo motivo è doveroso sottolineare che il link al sito pirata è rimasto aperto non certo con lo scopo di pubblicizzare e/o dare visibilità al portale di Avaxhome, bensì per una falla nella catena di passaggio dei turni dalla notte all'alba.

Normalmente, infatti, tutti gli accessi ai quotidiani che vengono utilizzati per la rassegna stampa di Rainews sono regolari e a pagamento.

In conclusione, la Direzione della testata esprime il proprio rammarico per l'episodio e, in merito alle misure da adottare affinché situazioni del genere non si verifichino più in futuro, il Direttore Antonio Di Bella dichiara: «Raddoppierò la mia vigilanza per garantire il rispetto dei contratti, della legalità e del diritto d'autore convinto, anche per storia familiare, che questa sia una battaglia cruciale per la nostra società e la democrazia».

MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Considerato che, su Raidue, nel programma «Che tempo che fa», andato in onda domenica 16 febbraio, la comica Luciana Littizzetto, in collegamento dalla sua abitazione ha utilizzato lo spazio pubblico messo a disposizione per pubblicizzare la sua collaborazione con un popolare marchio di cioccolatini facendo presente che lei stessa avrebbe «scritto i testi».

Si chiede di sapere:

se l'Azienda è a conoscenza dei fatti sopra esposti e, se non ritenga che esista un palese conflitto di interessi, in quanto non è lecito che una persona stipendiata dalla Rai utilizzi il mezzo pubblico per pubblicizzare la sua attività presso un'altra azienda.

(198/1035)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue.

Si premette che, in linea generale, le citazioni della Littizzetto sono inserite in performance che si nutrono dei grandi temi della contemporaneità e della koinè condivisa che si basa sul linguaggio dei media, di cui la pubblicità è protagonista in modo assai pervasivo.

In tale quadro sembra opportuno interpretare l'accaduto durante la trasmissione della puntata del 16 febbraio di Che tempo che fa come un incidente del tutto involontario, legato all'utilizzo di codici di comunicazione particolari, che sono propri di chi fa satira e che traggono molti spunti dal mondo pubblicitario.

Tenendo conto che la tutela della libertà di espressione e di satira è prioritaria rispetto ai rischi che si corrono utilizzando un certo tipo di linguaggio e che, nella sua lunga collaborazione con la Rai, Luciana Littizzetto ha sempre dimostrato correttezza e buona fede, non sembrano doversi ravvisare nell'intervento dell'artista gli estremi per parlare di pubblicità occulta, il cui obiettivo è quello di spingere all'acquisto di un prodotto in modo non palese.

E dunque – fermo restando che l'intento della Littizzetto non era certo commerciale, bensì comico – la Direzione Rai 2, sotto la cui responsabilità viene realizzato il programma Che tempo che fa, ha comunque ritenuto giusto richiamare la sua attenzione circa l'assoluta inopportunità della citazione del noto marchio di cioccolatini con cui l'artista stessa aveva in precedenza collaborato.

Luciana Littizzetto si è scusata e ha affermato che si è trattato solo ed esclusivamente di una leggerezza: la citazione è stata improvvisata in diretta e non aveva alcuna altra intenzione se non quella di produrre una battuta comica.

DI NICOLA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Nelle ultime settimane hanno destato scalpore e sorpreso, le dichiarazioni rese pubblicamente a mezzo social network da Nando Clemenzi, direttore di produzione RAI, e ricondivise, a quanto si apprende da fonti stampa, anche dal Consigliere di Amministrazione della RAI Riccardo Laganà;

in particolare, Clemenzi, segretario nazionale del Sindacato Nazionale Autonomo Produzione, avrebbe riferito sul proprio profilo Facebook di una «aggressione verbale – offese personali, insulti irriferibili e minacce

– ... nei confronti di un collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione »Domenica In«, poste in atto dalla conduttrice»;

si parla al riguardo di una situazione non nuova e anzi, ricorrente nei diversi programmi realizzati e prodotti dalla RAI, nel corso dei quali i professionisti in studio sarebbero oggetto di «insopportabili discriminazioni»;

si tratta evidentemente di una denuncia pesantissima che necessita una immediata risposta dinanzi all'opinione pubblica nonché alla RAI stessa, facendo chiarezza sui fatti citati al fine di verificare se ed in quale misura essi corrispondano al vero.

Si chiede di sapere:

se il Presidente e l'Amministratore Delegato RAI, ciascuno per le proprie competenze e funzioni statutarie, abbiano verificato se i fatti in premessa corrispondano al vero;

quali misure intendano adottare o abbiano adottato al fine di preservare la dignità dei lavoratori e dipendenti RAI, salvaguardando al contempo l'immagine dell'azienda e la credibilità del sistema radiotelevisivo pubblico innanzi al Paese;

quali provvedimenti si ritiene di poter adottare al fine di contrastare il realizzarsi di simili episodi, anche alla luce delle linee guida aziendali in materia di etica e deontologia professionale e in ossequio alle più elementari norme di buon senso e rispetto civico che si devono rispettare in qualsivoglia contesto lavorativo, a maggior ragione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo.

(199/1036)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, le testimonianze raccolte non consentono di ricostruire univocamente la dinamica dell'accaduto negli studi di Domenica in e pertanto non è stato possibile addivenire ad una versione ufficiale dei fatti.

In tale quadro appare opportuno evitare interpretazioni che rischiano di restituire parzialità e accanimenti personali da una parte e dall'altra. È del tutto evidente che, fatto salvo l'inderogabile principio di rispetto reciproco che deve presiedere tutti i rapporti in ambito lavorativo, non si possono non considerare alcuni aspetti che sono propri dell'ambito televisivo; può infatti accadere che l'inevitabile tensione che caratterizza l'emissione in diretta dei programmi provochi reazioni eccessive rispetto ai disguidi, agli atteggiamenti personali e a quelle piccole incomprensioni ché normalmente vengono stemperate dalla consuetudine di un lavoro che vede tutti collaborare al massimo per il successo del programma.

Occorre tener presente che il lavoro di squadra è un difficile equilibrio tra aspetti professionali, caratteriali ed emotivi. Chi coordina gruppi di lavoro ha perciò lo scopo di ricomporre i conflitti e verificare le mi-

gliori condizioni per riavviare, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, il lavoro sul prodotto e sui contenuti. Proprio come è avvenuto nel caso in oggetto, in cui è stato necessario richiamare ognuno alle proprie responsabilità.

In tale quadro l'azienda si impegna a intervenire per ricomporre le eventuali tensioni emergenti e ricondurre le parti al rispetto dei principi del dialogo e delle scuse laddove questi si rendano opportuni per assicurare il mantenimento del necessario clima di collaborazione.

FLATI, PERANTONI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI.* – Premesso che:

l'articolo 6 della Carta costituzionale sancisce che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;

tale tutela trova espresso riconoscimento, tra l'altro, nella Legge n. 482 del 1999, in base alla quale lo Stato riconosce e tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

in particolare, all'articolo 12 si prevede che nella convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e nel conseguente contratto di servizio, siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

nel solco del dettato costituzionale, la Legge n. 103 del 1975 in materia di diffusione radiofonica e televisiva, stabilisce che la RAI, oltre alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alla realizzazione di una serie di prestazioni aggiuntive rivolte anche alle minoranze linguistiche;

da una parte, quindi, l'azienda deve garantire, l'erogazione su tutto il territorio nazionale dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale, in applicazione delle norme nazionali finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

dall'altra, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è tenuto alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo, finalizzati appunto alla tutela delle minoranze linguistiche;

si tratta di una finalità particolarmente rilevante per rafforzare il senso stesso di coesione nazionale e per valorizzare le identità linguistico-culturali storiche delle comunità locali, come recentemente affermato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Andrea Martella, in sede di dichiarazioni programmatiche dell'attività di Governo rese in audizione presso la Commissione Cultura della Camera il 29 ottobre scorso e ribadito in Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica il 27 Novembre;

in tale sede, il Sottosegretario ha precisato altresì che il recente rinnovo dell'Atto di concessione decennale alla RAI del servizio pubblico ra-

diotelevisivo, disposto con il DPCM del 2017, e il nuovo Contratto di servizio 2018-2022, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico all'inizio del 2018, prevedono l'integrazione e qualificazione dell'offerta di servizi rivolta alle minoranze linguistiche, attraverso la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi – tra l'altro – in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, da realizzare nell'ambito delle convenzioni da stipulare fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI;

in particolare, il Contratto di servizio 2018-2022 stabilisce che la Rai deve «presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo .... per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza

ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza

iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire»;

risulta che tale progetto è stato trasmesso al Ministero in data 7 marzo 2019;

con precipuo riferimento alla Sardegna, la legge regionale n. 22 del 2018 sulla «Disciplina della politica linguistica regionale» prevede che la Regione promuova ed incentivi la produzione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda, in catalano di Alghero e in sassarese, gallurese e tabarchino, anche attraverso la specifica convenzione sottoscritta con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e per la quale sono stanziate periodicamente risorse finanziarie regionali;

ad oggi, tuttavia, non risulta che si sia proceduto con la stipula degli atti aggiuntivi alle Convenzioni esistenti, ed in ogni caso ciò non risulta con riferimento alla Regione Sardegna;

dunque, considerata l'importanza del servizio pubblico radio televisivo anche per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 482 del 1999 e che la RAI, in quanto servizio pubblico, deve garantire lo stesso servizio a tutti i cittadini utenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

si chiede:

di sapere quali siano i motivi per cui la RAI non abbia ancora provveduto alla stipula della convenzione prevista dal nuovo contratto di servizi 2018-2022 di cui in premessa, necessaria e finalizzata all'integrazione e alla qualificazione dell'offerta di servizi rivolta alla minoranza linguistica sarda, attraverso la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive nonché di contenuti audiovisivi

in quali tempi intenda adeguare il servizio pubblico alla normativa vigente in riferimento alla lingua sarda e alla Regione Sardegna

(201/1042)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Come noto, il contratto di servizio 2018-2022 traccia un percorso in base al quale occorre «presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo .... per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482».

In tale quadro, si fa presente che la Rai ha presentato il progetto operativo di cui sopra al Ministero in data 7 marzo 2019 e ha da questo ricevuto le determinazioni di competenza a ottobre 2019.

La fase di start up prevede quindi la definizione di opportune iniziative finalizzate a garantire la tutela delle minoranze linguistiche, tra cui la lingua sarda e a tal proposito la Rai ha già preso contatti con il Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da un lato e con i rappresentanti della Regione Sardegna dall'altro.

Infine, poiché le iniziative individuate dovranno essere recepite in una apposita convenzione, occorre tener presente che i relativi contenuti sono in via di negoziazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI, FREGOLENT. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, ha disposto la sospensione – su tutto il territorio nazionale – di tutti i servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

la citata sospensione riguarda anche le attività educative e didattiche rivolte ai bambini più piccoli, di età compresa fra i 4 e gli 7 anni;

considerato che:

la situazione epidemiologica non accenna a migliorare e la sospensione delle attività didattiche di cui in premessa – per il momento disposta fino al 15 marzo 2020 – potrebbe essere prorogata per altre settimane;

la sospensione delle attività didattiche per i bambini più piccoli costituisce un'interruzione di un processo didattico delicato e assai importante;

nella missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo rientra la necessità di garantire delle trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione e alla formazione;

considerata la presenza, tra le reti Rai, di Rai Yoyo, quale canale tematico per bambini senza interruzioni pubblicitarie, nel palinsesto del quale bene potrebbero inserirsi delle trasmissioni didattiche;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se non ritenga opportuno adoperarsi per predisporre una o più trasmissioni didattiche – da trasmettere magari su Rai Yoyo – riservate ai bambini più piccoli, nelle more della ripresa delle attività didattiche.

(202/1056)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

A seguito del decreto sul coronavirus, che ha visto la chiusura delle scuole in tutta Italia, la Rai ha risposto con uno stravolgimento dei propri palinsesti senza precedenti, che ha abbracciato tutta la struttura del servizio pubblico ma « più in particolare quella dedicata ai ragazzi: l'azienda ha lanciato su molti dei propri canali una programmazione pensata per bambini, ragazzi e docenti dedicata a didattica, musica, letteratura, arte e teatro, oltre a speciali lezioni dedicate a chi dovrà affrontare gli esami di maturità. Più in particolare:

Rai 2 ha visto la temporanea cancellazione di alcuni programmi proprio per lasciare spazio alle esigenze dei più piccoli: nella fascia mattutina 44 Gatti, I Quaderni della Natura di Lulù, Brum Brum, Topo Tip, Leo da Vinci e l'edizione del trentennale dell'Albero Azzurro, il famoso uccello animato a pois, affiancato da due nuovi volti, Laura Carusino e Andrea Beltrame. L'Albero Azzurro si replica alle 16.20 su Rai Yóyo. Nel pomeriggio l'offerta passa dai migliori documentari BBC e ZDF sul mondo animale ai film per ragazzi, mentre anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione. Torna anche Giovanni Muciaccia con il nuovo programma di divulgazione culturale La Porta segreta;

Rai 3 ha ampliato gli spazi dedicati a docenti e ragazzi, a cominciare da Le parole della settimana con Dacia Maraini pronta a indicare le migliori letture per gli adolescenti. In prima serata con Sapiens viaggio nella Big History: dal Big Bang alla nascita delle grandi civiltà. Nel pomeriggio Geo dedica un'ora a insegnanti e studenti;

Rai Cultura, oltre al palinsesto dedicato agli studenti su Rai Scuola e sul web, propone su Rai 5 e Rai Storia una programmazione straordinaria. Su Rai 5 vanno in scena le arti: da lunedì 16 marzo, alle 16.00, un ciclo teatrale dedicato a Pirandello; alle 18.00, uno spazio dedicato a Opera, balletto e musica colta e, alle 20.00, si chiude con L'altro '900 che racconta la nostra letteratura del «secolo breve». Su Rai Storia, invece, il pomeriggio di Rai Storia per gli studenti dalle 15.00, è in compagnia di Edoardo Camurri e di programmi che «viaggiano» nel tempo, dall'antichità ai nostri giorni: da lunedì 16 marzo il palinsesto prevede, dalle 15 alle 18.30, Viva la Storia, Cronache dall'Antichità, 1939-1945: la Seconda Guerra Mondiale e L'Italia della Repubblica sul portale di Rai Cultura, ancora, sono presenti tutte le produzioni di Rai Storia, arricchite da contenuti extra, webdoc, mappe interattive e geolocalizzate, fruibili all'interno dello spazio dedicato alla Storia e uno spazio con l'offerta specifica per docenti e studenti. Inoltre, in vista della maturità 2020, è stata

avviata la realizzazione di una serie di lezioni pensate specificamente per aiutare lo studio in vista dell'esame. Aumenta lo spazio dedicato alle materie scientifiche, con approfondimenti su Chimica, Biologia, Geofisica, Astrofisica, Innovazione scientifica e tecnologica ma anche Storia, Letteratura Italiana, Filosofia e Storia dell'Arte.

MULÈ. *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Per sapere

premesso che:

nelle edizioni di prime time dei Tg delle tre reti generaliste, andate in onda lo scorso 11 marzo, in piena emergenza carceraria, la Rai oltre ad aver violato il principio del pluralismo ha tradito la missione di servizio pubblico;

a seguito dell'informativa di Bonafede al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, l'edizione del Tg3 delle ore 19:00, nel servizio sulla situazione degli istituti penitenziari, della durata di 01:27:13, oltre a non aver dato alcuno spazio alle opposizioni ha omesso che perfino dalla maggioranza (Leu e Italia Viva) sono state sollecitate le dimissioni del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria limitandosi a riportare quanto segue: «tra le proteste delle opposizioni che chiedono le dimissioni (di Bonafede, n.dr);

anche il Tg1 delle ore 20:00, nel servizio della durata di 01:12:13, oltre ad aver censurato la voce delle opposizioni e di una parte della stessa maggioranza, non ha fatto menzione alcuna riguardo alle problematiche sollevate durante il dibattito parlamentare tralasciando aspetti fondamentali in merito ai disordini avvenuti negli istituti penitenziari nonché alle richieste provenienti dalle sette organizzazioni sindacali;

se nelle edizioni dei due notiziari appena menzionati, nei rispettivi servizi andati in onda sull'emergenza carceraria, non sono stati rispettati i principi basilari dell'informazione, il Tg2 non ha nemmeno affrontato la situazione di disordine che negli ultimi giorni ha riguardato quaranta istituti penitenziari;

la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo;

a ciò si aggiunga che l'articolo 7 del Testo Unico sopra citato dispone che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine del sistema democratico e, come tali non possono essere oggetto di osten-

tato ostracismo da parte del servizio d'informazione pubblico: tutti i partiti presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al loro consenso, e in riferimento al ruolo e all'iniziativa esercitati rispetto ai temi in discussione, opportuni spazi nei notiziari;

la Rai, in passato, è stata più volte richiamata dall'AGCOM al rispetto degli obblighi di pluralismo, imparzialità ed indipendenza, da ultimo con la delibera n. 69/20/CONS del 14 febbraio 2020 è stata comminata all'Azienda pubblica una sanzione di 1,5 milioni di euro per il presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del contratto nazionale di servizio-:

quali iniziative di propria competenza intendano adottare i vertici Rai per garantire il rispetto dei principi di pluralismo e dell'informazione, evidentemente violati, e provvedere tempestivamente al ripristino di una situazione di rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici da parte dei notiziari delle tre reti generaliste.

(203/1064)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, occorre sottolineare che la Rai è costantemente impegnata a gestire questo periodo così drammatico con una copertura informativa a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alla pandemia da coronavirus.

In tale quadro, la rivolta che si è sviluppata in alcuni istituti penitenziari il 7 marzo a seguito dei provvedimenti restrittivi legati al coronavirus, pur essendo questione importante, non è stata valutata come «emergenza».

Di fronte alla vera emergenza, che è quella della pandemia, le testate giornalistiche Tg1, Tg2 e Tg3 hanno deciso, nella loro autonomia editoriale, di adottare una linea omogenea per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi informativi, dedicando la maggior parte del tempo e delle risorse alla cronaca legata alla tragedia del Covid-19.

Ne consegue che la copertura degli interventi squisitamente politici legati agli eventi di questi giorni ha subito una contrazione.

Pertanto, nel racconto della rivolta carceraria, che ha trovato spazio nelle varie edizioni dei notiziari a partire dal 7 marzo, le testate giornalistiche hanno ritenuto opportuno dare spazio «politico» esclusivamente alle dichiarazioni rilasciate 1'11 marzo dal Ministro della Giustizia Bonafede.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Tg2 ha affrontato la situazione di disordine degli istituti penitenziari nel periodo 7-10 marzo con un totale di 23 minuti tra servizi e collegamenti, spalmati su tutte le principali edizioni del notiziario, nonché sulle rubriche Tg2 Italia, Tg2 Giorno e Tg2 Post.

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuseppe Conte, è apparso in numerosi collegamenti televisivi per fornire gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza epidemiologica COVID-19, una comunicazione istituzionale riguardante un'ulteriore stretta sulla mobilità;

alle 22:32 del 21 marzo 2020, sulla pagina personale *Facebook* di Giuseppe Conte appare un'infografica per annunciare una diretta alle 22.45, diretta effettivamente iniziata alle 23.30 circa;

il segnale di *Facebook* è poi servito alle emittenti televisive per informare la popolazione;

data l'importanza dell'informazione, sarebbe stato più opportuno convocare una conferenza stampa a reti unificate in altro orario;

la conferenza stampa non ha garantito le esigenze stampa, come le domande al termine delle dichiarazioni, prassi consolidata della comunicazione istituzionale e del funzionamento dei sistemi democratici;

nel corso dell'attesa per l'avvio della diretta la pagina *Facebook* la pagina di Giuseppe Conte ha ricevuto oltre 400 mila *follower* in più;

la Rai ha un altissimo tasso di esposizione al rischio epidemico, data la presenza di sedi su tutto il territorio nazionale, per i numeri del personale – più di 12 mila persone – e le modalità di lavoro ma ad oggi ha riscontrato solo una decina di casi di positività al Covid-19;

la Rai si è dotata di una *task force* operativa per mettere in sicurezza il lavoro dei giornalisti, degli operatori e dei tecnici, persino creando, pur di garantire il servizio di messa in onda, unità mobili di regia e montaggio nel caso ci fossero restrizioni nelle redazioni;

un lavoro che assicura agli spettatori un'informazione puntuale e precisa, che ha portato persino la Rai ad adattare i vari palinsesti ai bisogni delle famiglie in questa fase emergenziale, aiutando la didattica a distanza;

se l'Azienda è a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritenga che la gestione della comunicazione istituzionale da parte del Presidente del Consiglio, che ha preferito l'uso di una piattaforma di uno Stato straniero rispetto al servizio pubblico radiotelevisivo, abbia leso l'immagine aziendale e il lavoro dei giornalisti, delle redazioni, dei tecnici e degli operatori.

(204/1070)

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI* – Premesso che:

nella tarda sera dello scorso 22 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri – per annunciare l'imminente emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 – ha tenuto

una conferenza stampa ufficiale in diretta, trasmessa dal suo account su una piattaforma digitale;

al fine di garantire il servizio pubblico per i cittadini, la citata diretta ha costretto le reti Rai a collegare i palinsesti televisivi promuovendo, direttamente e loro malgrado, il social network;

la citata diretta è stata trasmessa su una piattaforma digitale privata di proprietà di un colosso quotato in borsa che utilizza i big data degli utenti per scopi commerciali;

considerato che:

la situazione epidemiologica ha fatto sì che la Rai si dotasse di una task force operativa per mettere in sicurezza il lavoro dei giornalisti, degli operatori e dei tecnici, persino creando, pur di garantire il servizio di messa in onda, unità mobili di regia e montaggio nel caso di restrizioni nelle redazioni;

la diretta ha escluso dal contraddittorio i giornalisti;

nella missione del servizio pubblico radiotelevisivo – come da contratto di servizio – rientra la necessità di garantire, insieme a una corretta informazione, i principi di trasparenza e imparzialità;

la diretta è stata trasmessa senza sottotitoli né interpreti della Lingua italiana dei segni (LIS), escludendo i cittadini non udenti da comunicazioni fondamentali per il Paese e rendendo di fatto inaccessibili i contenuti e messaggi trasmessi;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se non ritenga questa nuova forma di comunicazione della Presidenza del Consiglio antidemocratica, lesiva degli interessi dell'azienda e del pluralismo dell'informazione, ricordando il prezioso lavoro svolto ogni giorno dal servizio pubblico radiotelevisivo nazionale e dai suoi oltre 12mila professionisti.

(205/1070)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto, si ritiene opportuno mettere in evidenza come – in linea generale – la comunicazione politica negli ultimi anni stia attraversando una fase di profonda evoluzione; in base all'ultimo «Rapporto sulla comunicazione» presentato lo scorso febbraio dal Censis, ad esempio, Facebook è il secondo strumento di diffusione delle notizie, dopo il telegiornale: lo utilizza per informarsi il 31,4% degli italiani. Inoltre, il genere di notizia più ricercato su questa piattaforma è relativo alle cronache della politica nazionale, che registrano l'interesse del 42,4% della popolazione.

Ciò premesso, per quanto concerne più specificamente il tema oggetto delle interrogazioni di cui sopra, si forniscono – per quanto di competenza Rai – i seguenti elementi di analisi riguardo l'intervento del Presidente del Consiglio nella tarda serata dello scorso 22 marzo.

Avuta la certezza delle comunicazioni del Presidente del Consiglio alle 22.28, il TG1 ha iniziato la diretta alle 22:34 circa. Nel frattempo, le agenzie di stampa battevano la notizia di un collegamento del Presidente Conte intorno a quell'ora per nuove comunicazioni, che sono poi

di fatto iniziate alle 23.20. Il TG1, come altri Telegiornali, ha tenuto la linea in diretta con un giornalista fuori da Palazzo Chigi, alternando al collegamento diversi servizi.

Come accade di norma per questo tipo di collegamenti, la trasmissione è avvenuta con il segnale di Palazzo Chigi, sia per garantire una migliore qualità tecnica, sia perché esiste un vincolo di utilizzo di quel segnale.

Al fine di fornire una informazione più puntuale sulle tempistiche di messa in onda della serata in questione, di seguito si riportano i relativi lanci di agenzia.

Ansa 21-03-2020 22:33 [Politica] Coronavirus: previsto intervento Conte alle 22:45 (ANSA)

– ROMA, 21 MAR « Il premier Giuseppe Conte parlerà, indiretta Fb, alle 22:45 circa. È quanto rendono noto fonti di Palazzo Chigi. ESP21-MAR-20 22:32 NNNN

AGI 21-03-2020 22:37 [Politica] = Coronavirus: tra poco aggiornamenti del premier Conte = (AGI) Roma, 21 mar. –

«Tra poco sarò in diretta su facebook per darvi alcuni aggiornamenti». Così il premier Giuseppe Conte su facebook. Conte oggi ha avuto una riunione sull'emergenza coronavirus con le parti sociali e poi con i capi delegazione della maggioranza. (AGI) Gil 212236 MAR 20 NNNN

LaPresse 21-03-2020 22:37 [Politica] TOP Coronavirus, Conte riunito con i capigruppo di maggioranza: parla a breve Milano, 21 mar. (LaPresse) –

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, è riunito con i capigruppo di maggioranza. «Fra poco sarò in diretta qui su Facebook per darvi alcuni aggiornamenti», ha scritto sulla sua pagina il premier.

FORNARO. – *Al Presidente e all'amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

Nei giorni scorsi in un video pubblicato sulla sua pagina facebook, Bruno Vespa si chiedeva che fine avesse fatto la Ong Medici senza Frontiere in questo periodo di grave emergenza sanitaria, lasciando intendere che i medici dell'associazione non fossero impegnati nelle corsie degli ospedali in aiuto dei pazienti colpiti dal COVID-19. I diretti interessati hanno immediatamente smentito Vespa, chiarendo che Medici senza Frontiere è attiva sul territorio nazionale e, soprattutto, nel nord Italia.

Con la sua esternazione Vespa si è guadagnato un doppio esposto al Comitato per il Codice etico della Rai e al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, presentati rispettivamente dal consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà e dal segretario dell'Usigrai Vittorio di Trapani.

Vespa è un collaboratore storico della Rai e le sue dichiarazioni causano grave discredito all'immagine dell'azienda, in un periodo in cui tutti gli italiani sono chiamati a compiere il massimo sforso e grandi sa-

crifici per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica in corso. In questa fase più che mai gli organi di informazione devono fornire il loro contributo di sapere e conoscenza e devono trasmettere agli utenti informazioni da fonti certe.

Soprende che a distanza di giorni i vertici della Rai non abbiano avuto nulla da dire sulla vicenda, quasi che la divulgazione di circostanze destituite di fondamento da parte di un giornalista e collaboratore storico della Rai sia qualcosa che non li riguardi. Eppure sono recenti le modifiche votate in Consiglio di Amministrazione Rai in merito alla condotte social dei propri dipendenti e al divieto di diffusione di cosiddette fake news.

Il 24 marzo 2020 il Presidente della Rai Marcello Foa è stato ospite di Porta a Porta, ma non risulta all'interrogante che abbia colto l'occasione per difendere l'immagine dell'Azienda di servizio pubblico, stigmatizzando la falsità delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore Vespa sulla Ong Medici senza Frontiere assolvendo, così, alle sue funzioni di Garante degli obiettivi di libertà, completezza, trasparenza, obiettività, imparzialità, pluralismo e lealtà dell'informazione che per legge e contratto di servizio la Rai, e chi lavora per essa, è chiamata a perseguire.

Si chiede di sapere:

Se non ritengano di dover prendere formale posizione sulle gravi esternazioni riportate in premessa di un giornalista, quale è Bruno Vespa, molto seguito dal pubblico televisivo italiano.

(207/1074)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La Rai, a seguito del sempre più diffuso utilizzo dei social network e del loro impatto sul mondo della comunicazione, ha definito uno specifico documento con norme generali e particolari per l'utilizzo dei presidi digitali aziendali e privati; tale documento è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e non appena possibile – compatibilmente con le complessità operative dovute all'emergenza coronavirus – entrerà formalmente in vigore nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori come parte integrante del codice etico.

All'interno di tali norme – più in particolare – sono previste disposizioni specifiche che richiamano alla verifica delle notizie prima di trattarle sui social in qualunque forma e li invitano a prendere ogni accorgimento necessario per evitare di contribuire, anche involontariamente, alla diffusione delle cosiddette fake news.

Nelle more, ogni singola segnalazione di possibile violazione dei codici aziendali viene trattata e valutata con la dovuta attenzione e secondo le procedure e i regolamenti vigenti.

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Lo scorso venerdì 27 marzo 2020, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso delle dichiarazioni sull'emergenza Coronavirus indirizzate a tutti i cittadini italiani, attraverso un videomessaggio reso disponibile dal Quirinale a partire dalle 19.00 circa. Nessuna delle principali reti Rai (Rai 1, Rai 2, Rai) ha attivato un'apposita diretta per trasmettere il videomessaggio del Presidente della Repubblica, diramato solo successivamente all'interno delle diverse edizioni dei notiziari di rete. Al contrario, nel tardo pomeriggio del giorno successivo (sabato 28 marzo 2020), su Rai 1 è stata attivata un'edizione straordinaria del Tg1 per trasmettere la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro dell'economia, Roberto Gualtieri.

Alla luce di quanto fin qui esposto, alla Società Concessionaria si chiede di sapere per quali ragioni non sia stata attivata un'apposita diretta per trasmettere il videomessaggio del Presidente della Repubblica.

(208/1075)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato tramesso nell'edizione del TG3 delle ore 19:00, in apertura dal TG1 delle 20:00 e nel TG2 delle 20:30.

Si specifica che si è trattato di un messaggio preregistrato, che su espressa indicazione dell'ufficio stampa del Quirinale, è stato messo a disposizione dei broadcaster per la trasmissione all'interno dei Telegiornali, a partire dalle ore 19:00 di venerdì 27 marzo, al termine della Cerimonia di Papa Francesco dal Sagrato della Basilica di San Pietro.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito il contenuto di una agenzia AGI sul tema

(AGI) – Roma, 3 apr. – «La decisione di trasmettere i due messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul coronavirus all'interno dei telegiornali, a partire dalle ore 19 e senza interrompere la programmazione ordinaria delle reti, è stata presa su espressa indicazione dell'ufficio stampa del Quirinale». Lo precisa in una nota l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. (AGI)

BERGESIO, CENTINAIO, TIRAMANI, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

il 28 marzo e il 29 marzo scorsi andavano in onda su Rai 3, rispettivamente la puntata di «Sapiens» di Mario Tozzi e quella di «Indovina chi viene a cena», di Sabrina Giannini;

nelle puntate delle trasmissioni citate si addita il sistema zootecnico come maggiore responsabile dell'inquinamento terrestre, stigmatizzando l'allevamento e facendo intendere che il cattivo allevatore non sia

l'eccezione, ma la regola, fino ad arrivare a suggerire pericolose ed insensate associazioni fra Coronavirus e produzione e consumo di carne, peraltro mai dimostrate;

il collegamento tra la pandemia in corso e gli allevamenti occidentali è stato poi al centro dell'ultima puntata di «Indovina chi viene a cena»: una correlazione falsa, grave e fuorviante, che Sabrina Giannini ha annunciato di voler proseguire nelle prossime puntate, e che associa l'epidemia da Coronavirus con il sistema produttivo agroalimentare occidentale e porta i telespettatori – già spaventati dall'attuale situazione – a un atteggiamento di sospetto e paura verso il proprio modello alimentare.

considerato che:

il settore agroalimentare italiano – in particolare quello legato alla zootecnia – sta facendo un enorme sforzo per far sì che, nonostante le difficoltà oggettive e le limitazioni, sugli scaffali e nei frigoriferi di negozi e supermercati si possano continuare a trovare alimenti e prodotti sicuri e di qualità;

sono oltre 250 mila i lavoratori addetti al mondo delle produzioni zootecniche, 270 mila le aziende agricole e di trasformazione le quali generano un fatturato di oltre 40 miliardi di euro, e che, nonostante il momento difficile, continuano a garantire ai consumatori l'approvvigionamento di cibo;

fornire ai telespettatori informazioni imprecise, frammentate e non contestualizzate, suggerendo la presunta pericolosità del sistema alimentare o l'esclusione di un cibo a prescindere dalle reali necessità di ciascuno, non solo è sbagliato, ma è pericoloso costituendo una potenziale minaccia per la salute;

nella missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo rientra la necessità di garantire, specie in un momento così delicato, un'informazione tecnica corretta e puntuale.

alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

se non ritenga opportuno verificare se il servizio pubblico intenda continuare, con la sua programmazione, a indurre i telespettatori nel convincimento scientificamente scorretto che pandemia da Coronavirus e allevamenti convenzionali siano in qualche modo collegati;

se non ritenga di dovere rafforzare il ruolo di servizio pubblico riportando ai telespettatori un'informazione puntuale e supportata da solide basi scientifiche in un momento particolarmente delicato qual è quello attuale.

(209/1077)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.

In linea generale l'offerta di Rai 3 si pone l'obiettivo di fornire al cittadino elementi di conoscenza che possano favorirne, in piena libertà, di formarsi un'opinione; questa linea di servizio al pubblico, senza tesi

precostituite e basata esclusivamente sui fatti, è stata seguita anche nell'informazione fornita in tema di alimentazione. Si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che, in questa fase di grande complessità e di grande richiesta di notizie, nei programmi trasmessi è stata fatta una chiara distinzione tra l'origine dell'epidemia – attribuita dagli scienziati al passaggio di un virus da un pipistrello all'uomo, nel mercato degli animali vivi di Wuhan – e la zootecnia.

Ciò premesso, per quanto riguarda specificamente i rilievi mossi a «Indovina chi viene a cena» di Sabrina Giannini, si riporta quanto ricostruito dai responsabili della trasmissione.

«Nel corso della trasmissione si è più volte affermato che l'origine della pandemia è da ricercarsi nel consumo della carne di pipistrello. Nello specifico (minuto 4'34'' Mercato cinese-pipistrelli) per spiegare con certezza il legame esclusivo con la carne di pipistrello, è stato intervistato appositamente un epidemiologo docente universitario (già ISS), Massimo Ciccozzi (minuto 5'16'') che spiega come sia stata individuata la corrispondenza del genoma con un virus dell'animale. Tutta la prima parte del servizio è appunto dedicata al passaggio di specie dal pipistrello all'uomo e al pericolo dei wet market (i mercati con animali vivi) che sono fattori scatenanti in Asia (più volte è stato detto che è l'area più a rischio del mondo anche dal ricercatore biologo del dipartimento C. Darwin de La Sapienza). Inoltre, la gran parte del servizio è dedicata al pericolo della deforestazione che mette a contatto l'uomo con milioni di specie virali di animali selvatici e gli animali allevati. Quanto alle carni da allevamento, la conduttrice si è limitata a riportare gli studi degli esperti mondiali, nello specifico dell'agenzia dell'ONU (UNEP), sul tema del ponte tra bestiame e specie selvatiche. In tali studi si afferma, tra l'altro, che circa il 60% di tutte le malattie infettive nell'uomo sono di origine zoonotica come lo sono il 75% di tutte le malattie infettive emergenti. Questo è particolarmente vero per gli allevamenti intensivi in cui il bestiame è spesso geneticamente simile all'interno di una mandria o gregge e quindi manca della diversità genetica che fornisce resilienza. A ragione di ciò, viene descritta (minuto 20'50'') la storia delle pandemie che sono la prova incontrovertibile che gli animali allevati sono spesso ponte epidemiologico se non l'ospite serbatoio iniziale.«

Quanto al legame tra il sistema zootecnico e l'inquinamento terrestre, si fa riferimento esclusivamente a documenti redatti dall'ONU (minuto 36'20'') in cui si afferma che il settore zootecnico produce più emissioni di gas serra che i trasporti. Non solo, ma esso è anche una delle cause principali di degrado del suolo e delle risorse idriche.

Per quanto invece concerne «Sapiens» di Mario Tozzi, non sono stati ravvisati collegamenti tra gli allevamenti e la diffusione del coronavirus. In tutta la puntata non si è mai, in nessun passaggio, affrontato il tema della diffusione di virus o malattie. Tra l'altro il programma è stato registrato tra il 9 settembre e il 6 novembre, quando il Covid 19 era ancora sconosciuto. Nella puntata inoltre si sono presi ad esempio positivo alle-

vamenti italiani di bovini e suini contrapposti agli allevamenti intensivi americani.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra sintetizzato, è stato comunque raccomandato ai giornalisti e ai collaboratori della Rete di essere sempre rigorosi nella verifica e nel racconto dei fatti, distinguendo bene tutto ciò che è racconto sul coronavirus da tutto ciò che è narrazione di altro.

€ 5,60